

Contributo del Consiglio regionale del Piemonte al

Rapporto sullo stato della legislazione

della Camera dei Deputati

Rilevazione anno 2006

Il questionario per il rapporto 2007 – Consiglio regionale del Piemonte

Premessa. Il questionario per il rapporto 2007 sulla legislazione è stato impostato sulla falsariga di quello dell'anno scorso, con alcuni elementi di novità, che concernono, in particolare, l'implementazione dei seguenti moduli:

- Il modulo dedicato ai temi della qualità della legislazione, introdotto nel questionario dell'anno scorso;
- Il modulo dedicato alla finanza regionale;
- Il modulo dedicato alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea.

Inoltre è stato ripensato il modulo relativo ai rapporti Giunta – Consiglio, che l'anno scorso era stato concepito puntando ad approfondire le procedure di inizio legislatura e che quest'anno torna a verificare tali rapporti nei loro sviluppi ordinari attraverso la legislatura.

Nell'elaborazione del questionario si è cercato di tenere conto, per quanto possibile, dei rilievi sollevati nel corso della riunione svoltasi il 15 dicembre 2006 presso la Camera dei deputati.

Redazione a cura dei funzionari della Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale e della Direzione Processo legislativo

S O M M A R I O

MODULO 1: DATI QUANTITATIVI

- 1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome
- 1.2. - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate
- 1.3. - Durata dell'iter di approvazione delle leggi
- 1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale
- 1.5. - Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale e delle province autonome
- 1.6. - Numero e dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO regionale e delle province autonome
- 1.7. – Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa

MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

- 2.1. - Fonte giuridica della potestà legislativa
- 2.2. – Tipologia della normazione
- 2.3. – Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia
- 2.4. – Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia

MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

- 3.1. - Strumenti del riordino normativo
- 3.2. – Tecnica redazionale

3.3. – Strumenti per la qualità della legislazione

3.4. – Strumenti per la valutazione delle politiche legislative

3.5. – Personale e attività formative

MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO

4.1. – Rapporti tra Giunta e Consiglio

4.2. – Composizione del Consiglio

MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto

5.2. - Attuazione dello Statuto regionale

5.3. - Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

MODULO 6: POLITICHE DI SETTORE

6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2006

6.2. – Politiche regionali nel settore dei servizi sociali nell'anno 2006

6.3. - Leggi finanziarie e politiche tributarie della Regione

MODULO 7: FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

7.1. – Partecipazione diretta della Regione in delegazioni del Governo

7.2. – Partecipazione della Regione alla fase ascendente

7.3. – Attuazione del diritto comunitario

7.4. – Profili organizzativi interni

MODULI DA COMPILARE

MODULO 1: DATI QUANTITATIVI

1.1. - Numero e dimensione delle leggi regionali e delle province autonome

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2006
1.1.1.	numero totale delle leggi	40
1.1.2.	numero totale degli articoli delle leggi	389
1.1.3.	numero totale dei commi delle leggi	1127
1.1.4.	numero totale dei caratteri delle leggi	408378

Allegato: indicare gli estremi ed i titoli delle leggi approvate**Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1**

Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco delle Capanne di Marcarolo.

Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2

Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.

Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3

Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006.

Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4

Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.

Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5

Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6

Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).

Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8

Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.

Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9

Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).

Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.

Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12

Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13

Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.

Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14

Legge finanziaria per l'anno 2006.

Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.

Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19

Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.

Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20

Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnoistica e congressuale.

Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21

Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.

Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22

Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23

Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.

Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24

Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.

Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum

Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26

Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.

Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65)

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29

Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31

Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980

Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.

Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33

Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 .

Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.

Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36

Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

Note:

1.2. - Iniziativa legislativa delle leggi promulgate

indicare in termini numerici ed in percentuale le leggi in base all'iniziativa, specificando l'iniziativa mista quali soggetti coinvolga:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2006
1.2.1.	numero totale delle leggi	40
1.2.2.	numero delle leggi di iniziativa della GIUNTA	20
1.2.3.	% delle leggi di iniziativa della GIUNTA sul totale delle leggi	50%
1.2.4.	numero delle leggi di iniziativa del CONSIGLIO	16
1.2.5.	% delle leggi di iniziativa della CONSIGLIO sul totale delle leggi	40%
1.2.6.	numero delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI	
1.2.7.	% delle leggi di iniziativa degli ENTI LOCALI sul totale delle leggi	
1.2.8.	numero totale delle leggi di iniziativa POPOLARE	
1.2.9.	% totale delle leggi di iniziativa POPOLARE sul totale delle leggi	
1.2.10.	numero totale delle leggi di iniziativa MISTA	4
1.2.11.	% totale delle leggi di iniziativa MISTA sul totale delle leggi	10%
1.2.12.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO	4
1.2.13.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / ENTI LOCALI	
1.2.14.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / INIZIATIVA POPOLARE	
1.2.15.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / ENTI LOCALI	
1.2.16.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: CONSIGLIO / INIZIATIVA POPOLARE	
1.2.17.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO / ENTI LOCALI	
1.2.18.	numero delle leggi di iniziativa MISTA: GIUNTA / CONSIGLIO/ INIZ:VA POPOLA-	
1.2.19.	... <i>altro</i>	

Note:

1.3. - Durata dell'iter di approvazione delle leggi

Dividere le leggi del 2006 nelle seguenti classi in relazione alla durata dell'iter:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2006
1.3.1.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 1 e 30 giorni	12
1.3.2.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 31 e 90 giorni	16
1.3.3.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 91 e 180 giorni	5
1.3.4.	numero delle leggi il cui iter è compreso tra 181 e 360 giorni	6
1.3.5.	numero delle leggi il cui iter è stato superiore a 360 giorni	1

Note: Per l'inizio dell'iter si considera la data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento

1.4. - Natura delle leggi e impugnativa costituzionale:

Indicare le leggi delle regioni e delle province autonome, distinte in ordinarie e statutarie, impugnate dal Governo davanti alla Corte costituzionale, nonché le leggi impugnate dalla Regione/Provincia autonoma, con indicazione sintetica – ove possibile - dell'oggetto del contenzioso, nel corso del 2006.

MODULO n. 1.4. – NATURA DELLE LEGGI E IMPUGNATIVA COSTITUZIONALE			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare le</i>	Estremi e titolo della legge	Oggetto ed esito dell'impugnativa
1.4.1.	leggi "ORDINARIE" regionali/provinciali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale	<p>Legge regionale n. 32 del 18 settembre 2006 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere).</p> <p>Legge regionale n. 14 del 21 aprile 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2006).</p>	<p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2; art. 3; art. 5; art. 6; art. 7 - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 2 e art. 3 commi 1 e 2 - pendente
1.4.2.	leggi "STATUTARIE" regionali oggetto di impugnativa del Governo davanti alla Corte costituzionale		
1.4.3.	leggi statali oggetto di impugnativa da parte della Regione/Provincia autonoma	<p>Decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;</p> <p>Decreto legislativo n. 157 del 24</p>	<p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 11 nonies, 11 decies, 11 undecies, 11 duodecies, 11 terdecies <i>per contrasto con gli artt. 11 e 117, commi primo, terzo, quarto e sesto; artt. 114 e 118; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 102 e ss.</i> - pendente <p>Articoli censurati:</p>

		<p>marzo 2006 recante "Disposizioni integrative e di modifica al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42";</p> <p>Decreto legislativo n. 152 del 3 marzo 2006 recante "Norme in materia ambientale";</p>	<ul style="list-style-type: none"> - art. 1, lett. a) e artt. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 24 <i>per contrasto con gli artt. 76, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione</i> - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il d.lgs. n. 152/2006 nel suo complesso - parte II: con specifico rilievo degli artt. 5,6,12,21,22,23 e allegato 3, 25, 42, 43, 51 - parte III: con specifico rilievo degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 91, 96, 104, 113, 114, 116, 117, 121, 141, 148, 150, 170, 174, 175, 176 - parte IV con specifico rilievo degli artt. 181, 183, 186, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, da 201 a 204, 205, 212, 214, 216, 238, 240, 242, 246, 252 - parte V ed allegati, con specifico rilievo degli artt. 267, 269, 281, 283, 284, 287 - parte VI, con specifico rilievo degli artt. 301, 304, 305, e da 308 a 315 <p><i>per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 della Cost., dei principi di leale collaborazione,</i></p>
--	--	---	---

		<p>Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive CE";</p> <p>Decreto legge n. 272 del 21 febbraio 2006 recante "Disposizioni urgenti per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49;</p>	<p><i>ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. e con riguardo anche alla violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 4, commi 2 e 3 - art. 5 <p><i>per contrasto degli artt. 117, 118 Cost. e dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, adeguatezza, proporzionalità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pendente <p>Articoli censurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 4-quinquiesdecies <i>in relazione all' art. 116, primo comma, prima parte del D.P.R. 9 ottobre, n. 309; e in relazione all' art. 116, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - art. 4-quinquiesdecies, <i>in relazione all'art. 116, comma 9, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - art. 4-quaterdecies, <i>in relazione all' art. 113 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - art. 4-undecies, <i>in relazione all'art. 94, comma 9, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - art. 4-vicies ter, comma 28 e artt. 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies - artt. 4-quaterdecies, e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30 <i>in relazione all'art. 113 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309</i> - artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies - artt. 4-quaterdecies, 4-quinquiesdecies, 4-sexiesdecies, e 4-vicies ter, commi 27, 29 e 30 - il decreto legge convertito nel suo complesso e segnatamente artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-sexies, 4-septies, e 4-vicies ter. <p><i>omessa indicazione numerica del parametro costituzionale Costituzione, art. 32; art. 97; artt. 117, comma secondo, lett. m), comma terzo e quarto, 118 e 119 Costituzione, artt. 5, 117 e 118, anche in relazione</i></p>
--	--	--	--

		<p>Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge finanziaria 2006</p>	<p><i>all'art. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pendente <p>Sentenza n. 94 del 21/03/2007 illegittimità dei commi 597,598,599 e 600 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 95 del 21/03/2007 - illegittimità del comma 216 dell'art 1 della legge impugnata; - non fondate le eccezioni sul comma 214 stesso articolo.</p> <p>Sentenza n. 98 del 21/03/2007 questioni non fondate o inammissibili relativamente ai commi 279,280 e 281 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 105 del 23/03/2007 illegittimità dei commi 285 e 311¹ dell'articolo 1 della legge impugnata; non fondate le questioni relative ai commi 310 e 312.</p> <p>Sentenza n. 110 del 29/03/2007 non fondate le eccezioni relative ai</p>
--	--	--	---

¹ Il comma 311 è stato dichiarato illegittimo limitatamente alle parole «*nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni*».

			<p>commi 286 e 287 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 121 del 05/04/2007 non fondate le eccezioni relative al comma 291 dell'art 1.</p> <p>Sentenza n. 137 del 27/04/2007 illegittimità del comma 336 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 141 del 27/04/2007 inammissibili o non fondate le eccezioni sollevate in relazione ai commi 330,331,332 e 333 dell'art 1 della legge impugnata.</p> <p>Sentenza n. 169 del 17/05/2007 - non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 198, 199, 200, 201, 203, 204 e 205 dell'art. 1 della legge impugnata; - non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 206 dell'art. 1 della legge impugnata, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 198, 199, 203, 204 e 205 dello stesso articolo - inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 206</p>
--	--	--	--

			<p>dell'art. 1 della legge impugnata, nella parte in cui qualifica come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica le disposizioni di cui ai commi 200, 201 e 202 dello stesso articolo.</p> <p>Ordinanza n. 154 del 04/05/2007 cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il comma 556 dell'art. 1 della legge impugnata.</p>
--	--	--	---

Note:

La legge regionale n. 32/2006 è stata impugnata per supposta violazione dei limiti della competenza regionale previsti dall' art. 117, comma 3, Cost., nella materia concorrente delle professioni e della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

La legge regionale n. 14/2006 è stata impugnata per supposta violazione:

- degli articoli 117, comma secondo, lett. e) e 119 della Costituzione, in relazione al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 16 e 24.
- degli articoli 117, comma secondo, lett. e) e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al decreto interministeriale 27 dicembre 1997, all'art. 24 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
- degli articoli 117, comma secondo, lett. e) e 119 della Costituzione, in relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63.

Il decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005 e la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 sono stati impugnati nell'anno 2006 (rispettivamente con i ricorsi n. 18, depositato il 6 febbraio 2006, e n. 35, depositato il 3 marzo 2006).

1.5. - Numero e dimensione dei regolamenti della GIUNTA regionale e delle province autonome

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2006
1.5.1.	numero totale dei regolamenti della GIUNTA	14
1.5.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti della GIUNTA	110
1.5.3.	numero totale dei commi dei regolamenti della GIUNTA	318
1.5.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti della GIUNTA	164.548
1.5.5.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PROPRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>	14
1.5.6.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELEGATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>	0
1.5.7.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.5.1. il numero dei regolamenti sui quali è stato acquisito il PARERE CONSILIARE</i>	4

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2006, segnalando le leggi che ne hanno previsto l'emanazione.

Regolamento 20 febbraio 2006, n. 1/R

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7)". Legge che ne ha previsto l'emanazione L.R. 4 luglio 2005, n. 7.

Regolamento 30 maggio 2006, n. 4/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 28 dicembre 2005, n. 17.

Regolamento 12 giugno 2006, n. 5/R

Regolamento regionale recante: "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)". Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 7 febbraio 2006, n. 7.

Regolamento 11 luglio 2006, n. 6/R

Regolamento regionale recante: "Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1.

Regolamento 2 agosto 2006, n. 7/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento 2 agosto 2006, n. 8/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 16 gennaio 2006, n. 2.

Regolamento 2 agosto 2006, n. 9/R

Regolamento regionale recante: "Sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: Legge 30 aprile 1962, n. 283, legge 25 agosto 1991, n. 287 e decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

Regolamento 17 ottobre 2006, n. 10/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 7 febbraio 2006, n. 8.

Regolamento 23 ottobre 2006, n. 11/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 5 agosto 2002, n. 20 e L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

Regolamento 27 novembre 2006, n. 12/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 14 aprile 2003, n. 7.

Regolamento 4 dicembre 2006, n. 13/R

Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento n. 14/R (vd. Nota)

Regolamento 11 dicembre 2006, n. 15/R

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 29 dicembre 2000, n. 61.

Regolamento 28 dicembre 2006, n. 16/R

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)".

Legge che ne ha previsto l'emanazione: L.R. 7 agosto 2006, n. 31.

Note:

Come pubblicato sul B.U. 7 dicembre 2006, 2° supplemento al n. 49, non è un regolamento regionale anche se erroneamente ne segue la numerazione:

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2006, n. 14/R.

Rettifica del D.P.G.R. 11 maggio 2006, n. 3/R (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione).

1.6. - Numero e dimensione dei regolamenti del CONSIGLIO regionale e delle province autonome ²:

Indicare il numero dei regolamenti regionali/provinciali, distinti secondo le specificazioni richieste:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		Regioni a Statuto speciale e Molise
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2006
1.6.1.	numero totale dei regolamenti del CONSIGLIO	1
1.6.2.	numero totale degli articoli dei regolamenti del CONSIGLIO	5
1.6.3.	numero totale dei commi dei regolamenti del CONSIGLIO	6
1.6.4.	numero totale dei caratteri dei regolamenti del CONSIGLIO	3966
1.6.5.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA PROPRIA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>	1
1.6.6.	<i>nei regolamenti di cui al quesito 1.6.1. il numero dei regolamenti adottati in base a COMPETENZA DELEGATA (articolo 117, sesto comma, della Costituzione)</i>	0

Allegato: indicare gli estremi dei regolamenti emanati nel corso del 2006, segnalando le leggi che ne hanno previsto l'emanazione.

Regolamento 11 maggio 2006, n. 3/R

Regolamento regionale recante: "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (Codice in materia di protezione dei dati personali)".

Decreto legislativo che ne ha previsto l'emanazione: D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Note:

² Esclusi i regolamenti interni.

1.7. - Dati quantitativi complessivi sull'iniziativa legislativa:

Indicare il numero dei progetti di legge presentati, divisi per iniziativa:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero dei progetti di legge presentati nelle Regioni ordinarie dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2006, nelle Regioni a Statuto speciale e nel Molise nel corso del 2006</i>	2006
1.8.1.	numero totale dei progetti di legge presentati	382
1.8.2.	numero dei progetti di legge di iniziativa della Giunta	70
1.8.3.	numero dei progetti di legge di iniziativa consiliare	282
1.8.4.	numero dei progetti di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali	
1.8.5.	numero dei progetti di legge di iniziativa degli enti locali	17
1.8.6.	Numero dei progetti di legge di iniziativa popolare	1
1.8.7.	Numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere	12

Note: La numerazione dei progetti di legge presentati sino al 31/12/2006 arriva a 385 in quanto tre progetti sono stati ritirati in fase iniziale e i testi non sono presenti in banca dati.

MODULO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI

2.1. - Fonte giuridica della potestà legislativa

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2006
2.1.1.	Numero totale delle leggi	40
2.1.2.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa CONCORRENTE	21
2.1.3.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa RESIDUALE	19
2.1.4.	numero delle leggi emanate in forza di potestà legislativa MISTA*	

*Indicare al punto 2.1.4 esclusivamente le leggi di incerta classificazione, che sfuggo ad una chiara individuazione del titolo comeptenziale in base al criterio della prevalenza.

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise in base alla potestà legislativa.

POTESTÀ RESIDUALE	POTESTÀ CONCORRENTE
Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1 Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco delle Capanne di Marcarolo.	Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2 Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.
Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3 Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006.	Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4 Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.
Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5 Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.	Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7 Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6 Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta	Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9 Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria

regionale).	2006).
Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.	Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.
Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10 Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).	Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13 Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.
Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12 Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).	Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14 Legge finanziaria per l'anno 2006.
Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).	Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.
Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20 Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.	Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21 Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.	Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.
Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25 Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum	Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19 Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.
Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26 Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.	Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22 Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27 Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.	Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23 Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.
Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28 Modifica alla legge regionale	Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24 Sanzioni relative alla

26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65) .	normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.
Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29 Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.	Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31 Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.
Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30 Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).	Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32 Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.
Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33 Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.	Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35 Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34 Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.	Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36 Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39 Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.
	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38 Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

Note:

2.2. - Tipologia della normazione:

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero delle leggi di cui al modulo 1.1.1, suddivise secondo le seguenti tipologie</i>	2006
2.2.1.	Numero totale delle leggi	40
2.2.2.	Leggi istituzionali	2
2.2.3.	Leggi di settore	17
2.2.4.	Leggi intersettoriali	1
2.2.5.	Leggi provvedimento	4
2.2.6.	Leggi di manutenzione normativa	9
2.2.7.	Leggi di bilancio	6
2.2.8.	Leggi di abrogazione generale	1

Leggi istituzionali: sono quelle che recano le discipline istituzionali a carattere generale (per es: disciplina generale delle nomine, etc.); le leggi istitutive di singoli enti (per es: istituto zooprofilattico, museo, ente economico, etc. vanno inserite nelle leggi settoriali, e quindi nel macrosettore e nella materia di competenza.

Leggi di settore: leggi che incidono su singoli settori dell'ordinamento (per es: istituzione di un museo, etc.), specificando le leggi di riordino;

leggi intersettoriali: leggi che incidono contestualmente su più settori, specificando le leggi di riordino;

leggi provvedimento: leggi a contenuto puntuale per singoli beneficiari (per es: intervento a favore del museo di...; incentivo per sanare un'azienda, etc.):

leggi di manutenzione normativa: leggi che si limitano a modificare o integrare la normativa previgente

N.B.: le leggi di settore si classificano come tali quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa; quando le leggi, anche settoriali, si limitano a modificare e novellare leggi previgenti vanno classificate come leggi di manutenzione normativa.

Allegato: indicare gli estremi delle leggi regionali/provinciali divise per tipologia, specificando, se possibile, se si tratta di leggi di riordino.

LEGGI ISTITUZIONALI

- **Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25** Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum
- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30** Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)

LEGGI DI SETTORE

- **Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1** Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta" nel Parco delle Capanne di Marcarolo.
- **Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4** Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione.
- **Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7** Disciplina delle associazioni di promozione sociale. **Legge di riordino**
- **Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13** Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19** Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20** Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.
- **Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21** Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.
- **Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22** Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
- **Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23** Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.
- **Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24** Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.
- **Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27** Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.
- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31** Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.
- **Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32** Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.

- **Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34** Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.
- **Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36** Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37** Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca. **Legge di riordino**
- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38** Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

LEGGI INTERSETTORIALI

- **Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5** Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.

LEGGI PROVVEDIMENTO

- **Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2** Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda.
- **Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8** Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi.
- **Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9** Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006).
- **Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33** Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA

- **Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3** Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006.
- **Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6** Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale).
- **Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10** Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).
- **Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12** Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

- **Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16** Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18** Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28** Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).
- **Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29** Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.
- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39** Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

LEGGI DI BILANCIO

- **Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11** Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.
- **Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14** Legge finanziaria per l'anno 2006.
- **Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15** Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.
- **Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17** Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.
- **Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35** Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
- **Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40** Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE

- **Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26** Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.

Nota Questa legge è stata qualificata di abrogazione generale in quanto, all'articolo 1, abroga integralmente la legge regionale 4 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine).

Si evidenzia però che tale legge effettua anche delle modifiche alla legge 11/2001 e alla legge 17/1999.

Note:

2.3. Classificazione delle leggi per macrosettore e per materia

Indicare le leggi promulgate nel corso del 2006, suddivise per macrosettore e per materia

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DELLE LEGGI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo completo della legge
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 6 Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Legge regionale 20 FEBBRAIO 2006, n. 9 Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006). Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 10 Modifiche all' articolo 3 della legge regionale

12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

Legge regionale 6 MARZO 2006, n. 12

Modifiche alla legge regionale del 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).

Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 25

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum

Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 30

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)

Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 39

Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.

	Sistema di elezione e casi di illeggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	
	Enti locali e decentramento	Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 8 Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi. Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 18 Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	Legge regionale 13 MARZO 2006, n. 13 Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte.
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	

	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 38 Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Legge regionale 23 GENNAIO 2006, n. 3 Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006. Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 33 Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 . Legge regionale 23 OTTOBRE 2006, n. 34 Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.
	Agricoltura e foreste	Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 26 Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999. Legge regionale 2 AGOSTO 2006, n. 27 Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.
	Caccia, pesca e itticoltura	Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 37 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	<p>Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 20 Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale.</p> <p>Legge regionale 16 GIUGNO 2006, n. 21 Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico.</p>
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	<p>Legge regionale 16 GENNAIO 2006, n. 2 Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</p> <p>Legge regionale 1 FEBBRAIO 2006, n. 5 Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati.</p> <p>Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 19 Istituzione della Riserva naturale orientata di Bosco Solivo.</p> <p>Legge regionale 3 LUGLIO 2006, n. 23 Istituzione della Riserva naturale speciale e della Zona di Salvaguardia di Fontana Gigante e della Riserva naturale speciale e della Zona di salvaguardia della Palude di San Genuario.</p> <p>Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 28 Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65)</p>

		Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 29 Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Legge regionale 26 LUGLIO 2006, n. 24 Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.
	Risorse idriche e difesa del suolo	
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)	
	Viabilità	
	Trasporti	Legge regionale 26 GIUGNO 2006, n. 22 Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Legge regionale 7 AGOSTO 2006, n. 31 Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980
	Protezione civile	
	Altro (per es.:usi civici)	
Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	Legge regionale 18 SETTEMBRE 2006, n. 32 Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere
	Alimentazione	
	Servizi sociali	Legge regionale 7 FEBBRAIO 2006, n. 7 Disciplina delle associazioni di promozione sociale

		Legge regionale 2 MAGGIO 2006, n. 16 Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
	Istruzione scolastica e universitaria	
	Formazione professionale	
	Lavoro	Legge regionale 27 NOVEMBRE 2006, n. 36 Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	Legge regionale 9 GENNAIO 2006, n. 1 Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco delle Capanne di Marcarolo.
	Ricerca scientifica e tecnologica	Legge regionale 30 GENNAIO 2006, n. 4 Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	
Finanza regionale	Bilancio	Legge regionale 1 MARZO 2006, n. 11 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per

		<p>l'anno finanziario 2006.</p> <p>Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 15 Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008.</p> <p>Legge regionale 24 MAGGIO 2006, n. 17 Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2005.</p> <p>Legge regionale 13 NOVEMBRE 2006, n. 35 Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).</p> <p>Legge regionale 29 DICEMBRE 2006, n. 40 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.</p>
	Contabilità regionale	
	Tributi	
Multisetto ³		<p>Legge regionale 21 APRILE 2006, n. 14 Legge finanziaria per l'anno 2006.</p>

N. B.: Ogni legge deve essere classificata, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, eventualmente segnalando a parte, in una apposita nota, la disciplina, da parte della legge stessa, di ulteriori materie.

NOTE:

³ Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

2.4. Classificazione dei regolamenti per macrosettore e per materia

Indicare i regolamenti emanati nel corso del 2006, suddivisi per macrosettore e per materia:

MODULO n. 2.3. – SUDDIVISIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI/PROVINCIALI NELL'ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO PER MACROSETTORE E PER MATERIA

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE

Macrosettore	Materia	Estremi e titolo dei regolamenti
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i>)	
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta	
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	
	Personale e amministrazione	Regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R. Regolamento regionale recante: Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articolo 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7).

	Enti locali e decentramento	Regolamento 17 ottobre 2006, n. 10/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi)".
	Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato	
	Professioni	
	Industria	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	
	Ricerca, trasporto e produzione di energia	
	Miniere e risorse geotermiche	
	Commercio, fiere e mercati	Regolamento 2 agosto 2006, n. 9/R. Regolamento regionale recante: "Sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R".
	Turismo	
	Agricoltura e foreste	

	Caccia, pesca e itticoltura	
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	<p>Regolamento 2 agosto 2006, n. 8/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)".</p> <p>Regolamento 23 ottobre 2006, n. 11/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche alle tabelle nn. 1 - 2 e 3 allegate al regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese). Determinazione canoni di concessione anno 2007"</p>
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	

	<p>Risorse idriche e difesa del suolo</p>	<p>Regolamento 20 febbraio 2006, n. 1/R. Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).</p> <p>Regolamento 2 agosto 2006, n. 7/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R. (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))".</p> <p>Regolamento 4 dicembre 2006, n. 13/R. Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)".</p> <p>Regolamento 11 dicembre 2006, n. 15/R. Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"</p>
--	---	--

	Opere pubbliche	
	Viabilità	
	Trasporti	Regolamento 28 dicembre 2006, n. 16/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)”.
	Protezione civile	Regolamento 27 novembre 2006, n. 12/R. Regolamento regionale recante: “Modifiche ai regolamenti regionali 18 ottobre 2004, n. 7/R e 8/R in materia di protezione civile”.
	Altro (per es.:usi civici)	
Servizi alla persone e alla comunità	Tutela della salute	
	Alimentazione	
	Servizi sociali	Regolamento 12 giugno 2006, n. 5/R. Regolamento regionale recante: “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)”
	Istruzione scolastica	
	Formazione professionale	

	Lavoro	
	Previdenza complementare e integrativa	
	Beni e attività culturali	
	Ricerca scientifica e tecnologica	
	Ordinamento della comunicazione	
	Spettacolo	Regolamento 30 maggio 2006, n. 4/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)".
	Sport	
	Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)	Regolamento 11 maggio 2006, n. 3/R. Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Finanza regionale	Bilancio	
	Contabilità regionale	

	Tributi	
Multisetto ⁴		Regolamento 11 luglio 2006, n. 6/R. Regolamento regionale recante: "Razionalizzazione dell'ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie"

N. B.: Ogni regolamento deve essere classificato, in base al criterio della prevalenza, in un solo macrosettore ed in una sola materia, eventualmente segnalando a parte, in una apposita nota, la disciplina, da parte del regolamento stesso, di ulteriori materie.

NOTE:

⁴ Si inseriscono qui tutti i regolamenti non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori.

MODULO 3: RIORDINO NORMATIVO, QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE LEGISLATIVE

3.1. - Strumenti del riordino normativo

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	2006
3.1.1.	numero totale dei TESTI UNICI approvati	
3.1.2.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI COMPILATIVI approvati	
3.1.3.	<i>tra quelli di cui al quesito 3.1.1.</i> il numero dei TESTI UNICI LEGISLATIVI approvati	
3.1.4.	numero totale delle LEGGI DI RIORDINO approvate	8
3.1.5.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale del TESTO NUOVO	6
3.1.6.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale della NOVELLA	
3.1.7.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.4.</i> il numero delle LEGGI DI RIORDINO che adottano la tecnica redazionale MISTA	2
3.1.8.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI della GIUNTA	19
3.1.9.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA di cui è prevista l'adozione	69
3.1.10.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.8.</i> il numero complessivo degli ATTI della GIUNTA effettivamente adottati	9
3.1.11.	numero delle leggi regionali che prevedono l'adozione di successivi ATTI del CONSIGLIO	10
3.1.12.	<i>nelle leggi di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO di cui è prevista l'adozione	15
3.1.13.	<i>negli atti di cui al quesito 3.1.11.</i> il numero complessivo degli ATTI del CONSIGLIO effettivamente adottati	1

3.1.14.	numero delle leggi regionali abrogate nel periodo considerato	2
3.1.15.	numero totale di abrogazioni DIFFERITE di leggi o di articoli di leggi	2
3.1.16.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.19.</i> il numero delle abrogazioni DIFFERITE a data certa	1
3.1.17.	<i>tra quelle di cui al quesito 3.1.19</i> il numero delle abrogazioni CONDIZIONATE al verificarsi di un evento	1

NOTE:

3.2. – Tecnica redazionale

Regione/Provincia autonoma PIEMONTE		
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il numero delle leggi regionali e delle province autonome in base alla tecnica redazionale:</i>	2006
3.2.1.	Numero totale delle leggi	40
3.2.2.	Testo nuovo	22
3.2.3.	Novella	10
3.2.4.	Tecnica mista ⁵	8

N.B.: le leggi che adottano esclusivamente o prevalentemente la tecnica della novella corrispondono alle leggi di manutenzione normativa di cui al punto 2.2.6.

NOTE:

⁵ Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra (ad esempio: leggi generali di riordino normativo; leggi di semplificazione; etc.

3.3. – Strumenti per la qualità della legislazione

MODULO n. 3.3. – STRUMENTI PER LA QUALITA'			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare se la Regione/Provincia autonoma</i>	Sì	No
3.3.1.	prevede norme sulla qualità redazionale della legislazione	⁶ L'articolo 48 dello Statuto stabilisce: "(Qualità della legislazione) 1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione"	
3.3.2.	Prevede norme sulla qualità redazionale degli atti amministrativi o è stata comunque posta, in sede consiliare, tale questione		No
3.3.3.	ha adottato il manuale di tecnica legislativa dell'O.L.I.	⁷ Con delibera dell'Ufficio di Presidenza del 18/9/2002 n. 152 è stata adottata la nuova edizione aggiornata del manuale di tecnica legislativa dell'OLI, già adottato formalmente nella sua prima versione nel 1995 con un atto deliberativo del Consiglio regionale	
3.3.4.	ha previsto strumenti di monitoraggio sull'applicazione del manuale di tecnica legislativa	⁸ Nella fase di presentazione degli atti il Settore Affari Istituzionali effettua un controllo formale sulla ricevibilità e sulla rispondenza alle tecniche di drafting. Nella fase istruttoria viene predisposta, a cura	

⁶ Indicare le normative e/o gli strumenti individuati.

⁷ Indicare con quale atto.

⁸ Specificare quali strumenti.

		del Settore Commissioni, l'analisi dei nodi critici. Per una descrizione dei contenuti, si rimanda in nota.	
3.3.5.	Ha previsto l'uso di formule standardizzate riferite a fattispecie normative tipiche		Non in modo formalizzato
3.3.6.	Ha previsto controlli sulla coerenza ordinamentale dei progetti di legge in relazione al Titolo V della Parte II della Costituzione	⁹ Vedi risposta al quesito 3.3.4	
3.3.7.	Ha previsto controlli sulla coerenza normativa dei progetti di legge	¹⁰ Vedi risposta al quesito 3.3.4	
3.3.8.	Ha previsto controlli sulla coerenza finanziaria dei progetti di legge	¹¹ Vedi risposta al quesito 3.3.4	
3.3.9.	Cura un rapporto annuale regionale sulla legislazione. Ha in corso altre iniziative sulla qualità della legislazione (linguaggio normativo, glossari, organizzazione di convegni, seminari ed altri momenti di approfondimento sui temi della qualità normativa, raccolta e distribuzione di pubblicazioni e documenti in materia, etc.). Prevede altri strumenti sulla qualità redazionale della legislazione (indicare quali)	Si. Inoltre alcuni colleghi del Consiglio regionale partecipano al Gruppo di lavoro nazionale, istituito dall'OLI, per la revisione della I parte del manuale regionale "regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"	
3.3.10.	pubblica sul B.U.R. fonti notiziali a corredo della legge regionale	¹² Sul BUR sono pubblicati i dati dei "Lavori preparatori" e le "Note" al testo	
3.3.11.	pubblica su mezzi a stampa o informatici (specificare quali) descrizioni sintetiche dei contenuti essenziali delle leggi	Tra i mezzi a stampa e informatici tutt'ora utilizzati a tale scopo si segnalano sinteticamente, rinviando in nota per una descrizione più puntuale dei singoli contenuti: <ul style="list-style-type: none"> • Notizie • Informazioni • Arianna • Dossier virtuale delle leggi e 	

⁹ Indicare quali controlli sono previsti, la fonte normativa e l'organo cui tali controlli sono affidati.

¹⁰ Indicare quali controlli sono previsti, la fonte normativa e l'organo cui tali controlli sono affidati.

¹¹ Indicare quali controlli sono previsti, la fonte normativa e l'organo cui tali controlli sono affidati

¹² Indicare quali (ad esempio: lavori preparatori, testi di legge coordinati, note, etc.).

		<p>delle delibere – in particolare per le leggi più significative è redatta una specifica <u>Scheda descrittiva</u> della legge che è inserita nel Dossier nella fase “vigenza”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atti del Consiglio • Rapporto sulla legislazione • Laboratorio giuridico • Archivio giuridico documentale. • Collana “Il diritto nella rete” 	
3.3.12.	le proposte di legge sono accompagnate da relazioni (se sì, indicare quali: relazione generale, analisi finanziaria, analisi di fattibilità, AIR, analisi giuridica, etc.)	Si dalla relazione generale e dall’analisi finanziaria. Nella fase istruttoria gli uffici competenti predispongono un’analisi tecnico-giuridica	

NOTE: NOTE: Riferimento quesito 3.3.4. (3.3.5./3.3.6./3.3.7./3.3.8). La fase di presentazione degli atti è regolamentata da un *apposita circolare* del Presidente del Consiglio emanata nel marzo 2003. In fase istruttoria di Commissione, l’analisi dei nodi critici, è esplicitata attraverso una scheda ove trovano spazio i rilievi formulati dai referenti legistici per materia, sia di natura formale sia sostanziale. La sezione *formale* esplicita i rilievi legati alla necessità di procedere ad una ristesura degli articoli secondo le regole del drafting e della appropriatezza del linguaggio. I rilievi sono mossi sulla base dell’applicazione degli indirizzi condivisi ed assunti con il manuale di tecnica legislativa e sono accompagnati da un allegato che propone la riformulazione del testo in applicazione delle osservazioni mosse. La sezione *sostanziale* segnala l’esistenza di nodi critici di natura complessa. Riporta infatti rilievi che paventano ipotesi di mancato coordinamento o contrasto con la Carta costituzionale, lo statuto, la normativa comunitaria con la segnalazione della eventuale necessità di notifica del provvedimento, le leggi nazionali e regionali, la coerenza del livello della gerarchia della fonte assunta, le previsioni di bilancio e finanziarie.

Nel IV Rapporto sulla legislazione regionale piemontese il capitolo, numero quattro, è dedicato alla “qualità della normazione nell’esperienza del Consiglio regionale del Piemonte” (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm>)

Riferimento quesito 3.3.11. Di seguito si fornisce una sintetica descrizione dei contenuti dei mezzi stampa e informatici elencati.

“**Notizie**” è un periodico cartaceo di informazione e notizie della Regione Piemonte realizzato in collaborazione dagli Uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta. “**Informazioni**” è un’agenzia settimanale (cartacea e su sito web - <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/inforegione/index.htm>-) a cura della Direzione Comunicazione-Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Piemonte. “**Arianna**” è un sistema documentale specialistico, utile supporto informatico per il legislatore e, allo stesso tempo fonte informativa completa, sempre aggiornata, facilmente accessibile sul web del Consiglio regionale e semplice da consultare per i cittadini (apposito motore di ricerca). Contiene tutte le leggi regionali promulgate ed i regolamenti emanati dalla Regione Piemonte: il testo di legge (storico e coordinato), i progetti di legge, le relazioni di accompagnamento, le informazioni che descrivono l’iter, quelle che classificano la legge e ne evidenziano i contenuti più importanti, consentendo di navigare tra i vari testi. “**Dossier virtuale delle leggi e delle Delibere**” è uno strumento per l’informatizzazione dell’iter dei progetti di legge e delle deliberazioni consiliari: tutti i documenti che precedono, accompagnano e seguono l’esame e l’approvazione di questi atti (compresi testi e schede descrittive delle leggi) da parte dell’Assemblea regionale sono consultabili on-line (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dvpdlint/jsp/Start.jsp>).

“**Atti del Consiglio**” è una banca dati composta di tre archivi: Delibere e proposte di deliberazione, Mozione ed ordini del giorno, Interrogazioni e interpellanze. E’ consultabile per ordine cronologico, per aree tematiche o attraverso un motore di ricerca (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attidelconsiglio/Start.html>).

“**Rapporto sulla legislazione**” è un’applicazione, collegata ad Arianna, che permette di conoscere in qualunque momento in modo automatico lo stato della legislazione. Consente di effettuare analisi qualitative e quantitative su tutta la produzione legislativa (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/raplegis/prima.html>)

“**Laboratorio giuridico**” è una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, che contiene: manuali, vocabolari, guide, flussi, griglie e schede che sono a disposizione, sul sito web del Consiglio regionale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini. Rappresenta uno spazio di formazione e scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecniche legislative, ed un utile strumento per il monitoraggio della produzione normativa non solo regionale (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm>).

“**Archivio giuridico documentale**” è una banca dati contenente materiale documentale di natura normativa, giurisprudenziale e dottrinale, composta da schede d’archivio e news aggiornate quotidianamente. Essa è stata realizzata per mettere a disposizione degli interessati un servizio informativo completo: dalle notizie più recenti agli approfondimenti su tematiche di rilevanza regionale e nazionale (con motore di ricerca) (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/LGEXTR/servlet/ServNOTI>).

Collana “**Il diritto nella rete**” è una guida alla ricerca dei siti on-line per consentire una facile ricerca e consultazione delle risorse giuridiche presenti nel Web. Una pubblicazione della collana è dedicata ai principali motori di ricerca, alle banche dati, ai portali e siti di materie giuridiche e legislative e alle riviste specializzate on line. Altre pubblicazioni sono rivolte ad aree tematiche specifiche come: Agricoltura, Ambiente e Lavoro. Il servizio consente di raggiungere con immediatezza le informazioni più importanti nelle varie aree di interesse (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/multimedia/index.htm>)

Vedi anche la seguente sezione sul sito web C.R.: <http://www.consiglioregionale.piemonte.it/giuridico/index.htm>

3.4. – Strumenti per la valutazione delle politiche legislative

MODULO n. 3.4. – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE EX ANTE ED EX POST			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare</i>	Si	No
3.4.1.	Se lo Statuto, singole leggi o altri atti normativi contengono disposizioni sulla valutazione ex ante (analisi di fattibilità, AIR, altro) e sulla valutazione ex post (controllo sull'attuazione delle leggi e delle politiche pubbliche)	¹³ Il controllo sull'attuazione delle leggi e la predisposizione degli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali vengono riconosciuti in capo al Consiglio Regionale (art.71, comma 1 Statuto). L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) trova la sua disciplina all'interno dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13. "Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione."	
3.4.2.	Se, indipendentemente dalla previsione normativa di cui al punto precedente, vengono esercitati controlli ex ante ed ex post e su quale base (regolamento consiliare, delibere di organi vari, altro)	¹⁴	NO
3.4.3.	Se sono state approvate leggi che prevedono "clausole valutative", cioè specifici articoli o singoli commi che attribuiscono ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge il mandato di produrre e di comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere tempi e modalità di implementazione e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per la collettività	¹⁵ Dieci sono le leggi regionali approvate nel 2006 che presentano al proprio interno una clausola valutativa: l.r.1/2006 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della "Benedicta " nel Parco naturale delle	

¹³ Indicare in particolare gli organi, gli strumenti e le procedure eventualmente previsti.

¹⁴ Indicare in particolare gli organi, gli strumenti e le procedure eventualmente previsti.

¹⁵ Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi.

		<p>Capanne di Marcarolo”</p> <p>l.r.2/2006“Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”</p> <p>l.r.4/2006 “Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione”</p> <p>l.r.8/2006 “Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi”</p> <p>l.r.13/2006 “Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte”</p> <p>l.r.20/2006 “Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale”</p> <p>l.r.21/2006 “Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico”</p> <p>l.r.33/2006 “Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000 ”</p> <p>l.r.34/2006 “Iniziativa a sostegno dello sviluppo del turismo religioso”</p> <p>l.r.36/2006 “Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale”</p>	
3.4.4.	Se esistono strutture consiliari specificamente dedicate a svolgere valutazioni ex ante ed ex post (se sì, indicare quali)		NO
3.4.5.	Se i risultati di attività informative legate al controllo e alla valutazione	Sono state distribuite nelle compe-	

¹⁶ Specificare in quali casi

	delle politiche sono stati presentati e /o discussi nelle Commissioni competenti e/o in Aula	tenti Commissioni le relazioni di ritorno alle clausole valutative inserite nelle seguenti leggi: l.r.14/2003 l.r.3/2004 l.r.17/2004 l.r.11/2005. 16	
3.4.6.	Se, a seguito dell'esame di cui al punto precedente, sono state compiute formali valutazioni da parte delle Commissioni e dell'Aula attraverso specifici atti (risoluzioni, atti di indirizzo, determinazioni, etc.)		NO

3.5. – Personale e attività formative

MODULO n. 3.5. – PERSONALE E ATTIVITA' FORMATIVE			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>indicare</i>	Sì	No
3.5.1.	Se, in generale, il personale addetto al riordino normativo, alla qualità della legislazione ed alla valutazione ex ante ed ex post appare numericamente e qualitativamente adeguato ai compiti da svolgere (possibilmente, indicare in allegato il numero degli addetti, le qualifiche che possiedono, le strutture in cui operano, fornendo anche un organigramma generale del Consiglio regionale per permettere un confronto)	Sì dal punto di vista qualitativo (allegato 1- file "Schede di rilevazione"), soprattutto di profilo giuridico	No dal punto di vista quantitativo- Mancano altresì figure di profilo economico, statistico ecc, per consentire un approccio multidisciplinare so-

			prattutto alla fase della valutazione ex post.
3.5.2.	Se sono previste forme di collaborazione tra uffici del Consiglio e della Giunta regionale per un miglioramento della qualità della legislazione, specificando i vari profili in cui questa collaborazione si sviluppa e se esistono, in materia, protocolli di intesa o altri documenti derivanti da un accordo tra le due parti	Sì	
3.5.3.	Se sono previste attività formative, anche in collaborazione con altre Regioni, sui vari aspetti della qualità della legislazione ed in cosa si sostanziano	Sì	

NOTE: rif. 3.5.2 – Stipulato un *Protocollo d'intesa* tra la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale del Consiglio regionale e Direzione Affari istituzionali e processo di delega della Giunta regionale relativo a "Flusso integrato dei testi degli atti normativi e dossier virtuale" del 20 giugno 2002 e successive integrazioni

Rif. 3.5.3. - "*Laboratorio giuridico*" è' una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, che contiene: manuali, vocabolari, guide, flussi, griglie e schede che sono a disposizione, sul sito web del Consiglio regionale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini. Rappresenta uno spazio di formazione e scambio di conoscenze ed esperienze sulle tecniche legislative, ed un utile strumento per il monitoraggio della produzione normativa non solo regionale (<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/index.htm>).

Nel quadro del Progetto *CAPiRe* : seminari

Partecipazione al Gruppo lavoro OLI per revisione manuale di drafting

MODULO 4: RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO

4.1. – Rapporti tra Giunta e Consiglio

MODULO n. 4.1. – RAPPORTI TRA GIUNTA E CONSIGLIO		
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rilevare ed indicare il</i>	nel 2006
4.1.1.	numero delle interrogazioni e interpellanze presentate	731
4.1.2.	numero delle interrogazioni e interpellanze discusse o che hanno ottenuto risposta	466
4.1.3.	numero degli atti di indirizzo presentati (mozioni, ordini del giorno, altro)	325
4.1.4.	numero degli atti di indirizzo discussi e conclusi (mozioni, ordini del giorno, altro)	160
4.1.5.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali ha partecipato il Presidente della Giunta	63
4.1.6.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali ha preso la parola il Presidente della Giunta	28
4.1.7.	numero di assessori 'esterni' nella Giunta regionale	14
4.1.8.	numero delle sedute del Consiglio regionale alle quali hanno partecipato gli assessori	97
4.1.9.	numero delle sedute del Consiglio regionale nelle quali gli assessori hanno preso la parola	79
4.1.10.	numero dei regolamenti di giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio regionale (<i>inclusi i pareri di cui al quesito 1.6.13.</i>)	2
4.1.11	numero dei pareri su atti non regolamentari della Giunta nel cui procedimento di formazione è stato comunque coinvolto il Consiglio regionale	23
4.1.12	numero degli atti amministrativi approvati dal Consiglio regionale	43

NOTE:

4.1.5/4.1.6/4.1.8/4.1.9 – Una giornata di Consiglio può corrispondere a una o più sedute. Nel 2006 sono state convocate 97 sedute consiliari, corrispondenti a 53 giornate.

4.1.10. Si segnala una informativa svolta nella commissione consiliare competente successivamente all'adozione di un regolamento e non prevista dalla legge regionale.

4.1.11. Si segnala un parere preventivo previsto da legge regionale su un atto che, a seguito della distinzione tra funzioni amministrative e gestionali, è in capo ad una struttura regionale.

4.2. – Composizione del Consiglio:

Regione/Provincia autonoma				
n. del quesito	Oggetto del quesito: indicare, con i relativi riferimenti normativi:	VII legislatura	VIII legislatura	Riferimento normativo
4.2.1.	Il numero complessivo dei consiglieri	60	63	Art. 17 Statuto e legge elettorale statale n. 108/68 (cfr. nota 1)
4.2.2.	Qual è il numero di consiglieri necessari per costituire un gruppo	2	2	Art. 13 Regolamento interno (cfr. nota 2)
4.2.3.	Quanti sono i gruppi presenti in Consiglio	All'inizio: 15 Al termine: 15 (fluttuazioni durante la legislatura)	All'inizio : 11 Al 1° giugno 2007 : 18	Il numero non è fisso, ma può essere soggetto a variazioni (art. 13 comma 2 bis del Regolamento CR)
4.2.4.	Quante sono le Commissioni permanenti	8	9	Art. 21 del Regolamento interno. La Commissione Post-olimpiadi istituita con DCR n. 73-19606 del 13/06/2006 terminerà i suoi lavori al termine dell'VIII legislatura
4.2.5.	Quante sono le Commissioni speciali	4	1	Art. 19 vecchio

				Statuto. Art. 31 nuovo Statuto. Art. 40 Regola- mento (cfr. nota 3)
--	--	--	--	---

NOTE: 1) Lo Statuto fissa il numero dei Consiglieri a 60 ma, poiché non è stata adottata una legge elettorale regionale, applicando la normativa statale, in virtù del c.d. “premio di governabilità”, per questa legislatura, i Consiglieri sono risultati 63.

2) L’art. 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede che:

- costituiscono Gruppo i consiglieri, qualunque sia il numero, eletti nella stessa lista purchè presentata in non meno della metà delle province fra cui quella del capoluogo;
- costituiscono gruppo i consiglieri, qualunque ne sia il numero, purchè trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento
- “I Gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati da almeno due consiglieri; *salvo che, indipendentemente dal numero, trovino corrispondenza in gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)*”. (comma 2 bis* - vigente)
- è prevista altresì la costituzione del Gruppo misto.

* **N.B.** A partire dalla IX legislatura regionale il comma 2 bis dell’art. 13 entrerà in vigore nel seguente testo: ‘I gruppi che si costituiscono successivamente devono essere formati:

- a) da almeno 3 Consiglieri;
- b) da almeno 2 Consiglieri, nel caso in cui trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento Nazionale (Camera o Senato)
- c) da almeno 2 Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1’ (DCR n 95-43604 del 22/12/2006)

3) DCR n. 125-15133 del 17/04/2007 (Commissione di indagine conoscitiva)

MODULO 5: APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DELLO STATUTO

5.1. - Procedimento di formazione e approvazione dello Statuto

Le Regioni e le Province autonome che ancora non hanno concluso il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto, indichino lo stato dell'iter relativo:

MODULO n. 5.1. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI		
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere, ove possibile</i>	
5.1.1.	Regioni a Statuto ordinario: indicare la fase del procedimento al 31.12.2006 (non iniziato l'iter/in commissione/in assemblea/impugnata la legge/in attesa di referendum/in attesa di promulgazione), specificando in particolare:	
5.1.1.1	Se è stata istituita una commissione speciale o assegnata la materia ad una commissione permanente e con quale atto (precisamente individuato)	
5.1.1.2	Lo stato dell'esame in commissione, con indicazione degli atti all'esame, dei soggetti proponenti l'iniziativa, dei soggetti consultati o auditi, e della data dell'eventuale approvazione di un testo intermedio o definitivo	
5.1.1.3	Lo stato dell'esame in assemblea, con indicazione dell'eventuale approvazione in prima o seconda deliberazione di un testo "A", dell'eventuale deliberazione di un diverso testo "B", dell'eventuale coordinamento formale. Indicare sempre anche i risultati delle votazioni	
5.1.1.4	La data della pubblicazione notiziale e il n. del BUR. Segnalare anche l'eventuale ripubblicazione notiziale in seguito a correzione o modifica del testo già pubblicato	
5.1.1.5	La data dell'eventuale impugnativa governativa e della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale decisione della Corte costituzionale con la data della pubblicazione sulla GURI e sul BUR; l'eventuale seguito del giudicato (data della nuova doppia deliberazione legislativa o della "presa	

	d'atto" non legislativa e dell'eventuale nuova pubblicazione notiziale)	
5.1.1.6	La data d'avvio delle eventuali iniziative di referendum confermativo e lo stato di avanzamento del successivo iter procedimentale	
5.1.1.7	La data della promulgazione, della pubblicazione necessaria sul BUR e dell'entrata in vigore	
5.1.2.	Regioni a Statuto ordinario: Indicare gli estremi delle leggi o dei progetti di legge concernenti la disciplina del referendum statutario e delle altre leggi istituzionali (quelle di cui al quesito 2.2.1)	
5.1.3.	Regioni a Statuto speciale: indicare lo stato del procedimento di revisione dello statuto al 31.12.2006, specificando se è stata istituita una commissione o altro organo speciale e gli eventuali atti prodotti	
5.1.4	Regioni a Statuto speciale: Indicare gli estremi delle leggi cd. statutarie o di governo (vale a dire di quelle speciali leggi a procedimento rinforzato introdotte dalla l. cost. n. 2 del 2001) o dei relativi progetti di legge, specificando, se possibile, le stesse informazioni richieste alle regioni ordinarie ai precedenti punti 5.1.1.1 - 5.1.1.7	

NOTE:

5.2. - Attuazione dello Statuto regionale

Le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto indichino lo stato di attuazione:

MODULO n. 5.2. – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere scegliendo fra le alternative proposte</i>	
	<i>Per le Regioni a Statuto ordinario che hanno concluso già nella precedente legislatura il procedimento per l'approvazione del nuovo Statuto:</i>	

5.2.1.	Indicare le leggi di attuazione previste dallo Statuto	<ul style="list-style-type: none"> - legge comunitaria regionale (art. 42, Statuto) - legge regionale di disciplina delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto (art. 84, Statuto) - legge regionale di disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 87, Statuto) - legge regionale di disciplina del Consiglio delle Autonomie locali (art. 89, Statuto) - legge regionale che regola l'Ufficio del Difensore civico (art. 90, Statuto) - legge regionale di disciplina della Commissione di garanzia (art. 91, Statuto) - legge regionale che istituisce la Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini (art. 93, Statuto) - legge regionale che istituisce osservatori e consulte (art. 100, Statuto)
5.2.2.	Indicare gli estremi ed il titolo delle leggi di attuazione approvate al 31.12.2006	<p>Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum)</p> <p>Legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali))</p>
5.2.3.	Indicare la fase del procedimento dei progetti di legge per l'attuazione dello Statuto al 31.12.2006 (non iniziato l'iter / in Commissione / in Assemblea / <i>altro</i>)	<p>E' iniziato l'iter in Commissione per l'approvazione di due progetti di legge di disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (pdl n. 290; ddl n. 322)</p> <p>Non è invece ancora iniziato l'iter dell'esame del disegno di legge regionale n. 294 recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all'attività nor-</p>

		mativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
5.2.4.	Indicare la procedura seguita per l'approvazione delle leggi di attuazione dello Statuto, con specifico riguardo alla eventuale istituzione di una Commissione speciale, alla costituzione di gruppi di lavoro, alla individuazione di priorità	Ai fini dell'approvazione della l.r. 30/2006 che istituisce e disciplina il Consiglio delle Autonomie locali è stato costituito un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato consiglieri regionali, rappresentanti della Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI, ANPCI, UNCEM, UPP, LEGA AUTONOMIE LOCALI).
5.2.5.	Indicare l'iniziativa delle leggi e dei progetti di legge per l'attuazione dello statuto	La l.r. 30/2006 che disciplina il Consiglio delle Autonomie locali consegue alla unificazione in un unico testo di legge di quattro proposte di legge di iniziativa consiliare (pdl nn. 67, 81, 95, 128) La l.r. 25/2006 che istituisce la Commissione di Garanzia, consegue all'unificazione di due proposte di legge di iniziativa consiliare (pdl nn. 280 e 286)
5.2.6.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2006 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare) /iniziativa)	La Giunta per il Regolamento deve iniziare l'esame di una proposta di iniziativa consiliare (di maggioranza) per la revisione globale del Regolamento (proposta di deliberazione n. 270/2007)
5.2.7.	Indicare se è stato costituito l'organo di garanzia statutaria e gli estremi dell'atto costitutivo	Si con legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) E' in corso la costituzione effettiva con la procedura di nomina dei componenti.
	<i>Per le Regioni a Statuto speciale:</i>	
5.2.8.	Indicare le norme di attuazione degli Statuti approvate (o il cui iter è iniziato) successivamente alle riforme del 2001, specificando gli eventuali aspetti per cui si è tenuta in qualche conto la clausola di maggior favore	

5.2.9.	Se è iniziato il procedimento di revisione del regolamento consiliare indicare la fase del procedimento al 31.12.2006 (approvato il nuovo regolamento / approvate modifiche parziali / esame in Assemblea / esame in Commissione o Giunta (specificare / iniziativa)	
--------	--	--

NOTE:

5.3. Organi e procedure di consultazione di enti locali e forze sociali

MODULO n. 5.3. – ORGANI E PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DI ENTI LOCALI E FORZE SOCIALI		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
n. del quesito	Oggetto del quesito: <i>rispondere indicando il numero o scegliendo fra le alternative proposte; le Regioni a Statuto ordinario per il periodo dall'inizio dell'VIII legislatura al 31.12.2006, le Regioni a Statuto speciale e il Molise per l'intero anno 2006:</i>	nel 2006
5.3.1.	E' attivo il Consiglio delle autonomie locali o un organo analogo (SI / NO)	NO (Vedi nota)
5.3.2.	numero delle proposte di iniziativa legislativa avanzate dal Consiglio delle autonomie locali o dall'organo analogo	
5.3.3.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.4.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali o dell'organo analogo	
5.3.5.	Esistenza di un organo rappresentativo delle forze sociali che può essere consultato nei procedimenti legislativi e amministrativi (SI / NO)	NO (Vedi nota)
5.3.6.	numero dei procedimenti legislativi nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	
5.3.7.	numero dei procedimenti per l'approvazione di regolamenti o di atti amministrativi generali nei quali è stata inserita la partecipazione dell'organo rappresentativo delle forze sociali	

NOTE:

5.3.1. In seguito all'entrata in vigore della l.r. 30/2006, è stato costituito un gruppo di lavoro per i primi adempimenti della stessa, in primo luogo per dare attuazione al dettato dell' art. 5 della legge che demanda al Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione che definisce compiutamente le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per provincia, le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo ed il numero massimo di candidati per ogni lista nonché le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

Al momento è ancora attiva la “**Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali**” istituita con legge regionale 34 del 1998. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali, la Conferenza verrà ricostituita nella composizione e con le funzioni stabilite dalla l.r. 30/2006

5.3.5. Si riporta l'art. 87 dello Statuto che prevede l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro **CREL** (non ancora attuato):

- “1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.
2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione”.

Modulo 6: POLITICHE DI SETTORE

6.1. - Politiche regionali nel settore della sanità nell'anno 2006:

MODULO n. 6.1.1. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.1.1.1	Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006”	Artt. 9, 12	NO
6.1.1.2.	Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32 “Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere”	Tutti	SI
6.1.1.3.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006)	Artt. 8,9,10,16,20,23	NO
6.1.1.4.			
6.1.1.5.			

NOTE:

MODULO n. 6.1.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006		
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE		
Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)
6.1.2.1.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale	Legge 24 dicembre 2003, n.350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-

	21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), articolo 8 comma 1	to (legge finanziaria 2004)", articolo 3, comma 17
6.1.2.2.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), articolo 9 comma 2	Decreto Legislativo 18 novembre 1998, n.432 "Attuazione delle direttive 93/118 CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale", articolo 5, comma 1
6.1.2.3.		
6.1.2.4.		
6.1.2.5.		
NOTE:		

MODULO n. 6.1.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI		
Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
6.1.3.1.	Legge regionale 18 settembre 2006, n. 32 "Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere", articolo 5, comma 2	NO
6.1.3.2.		
6.1.3.3.		
6.1.3.4.		
6.1.3.5.		

NOTE:

MODULO n.6.1.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI **REGIONALI** CHE LI HANNO PREVISTI

Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.1.4.1.		
6.1.4.2.		
6.1.4.3.		
6.1.4.4.		
6.1.4.5.		

NOTE:**MODULO n. 6.1.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI **STATALI** CHE LI HANNO PREVISTI

Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto statale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.1.5.1.		
6.1.5.2.		
6.1.5.3.		
6.1.5.4.		
6.1.5.5.		

NOTE:

MODULO n. 6.1.6. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA

Progressivo | estremi della deliberazione del Consiglio regionale

6.1.6.1.	D.C.R 16 maggio 2006 n. 69-16224 "Riconoscimento a presidio della Casa di Cura 'Ospedale Cottolengo' ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)".
6.1.6.2.	
6.1.6.3.	
6.1.6.4.	
6.1.6.5.	

NOTE:**MODULO n. 6.1.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ATTI AMMINISTRATIVI DI MAGGIORE RILEVANZA dei quali si ha notizia ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA

Progressivo | estremi della deliberazione della Giunta regionale

6.1.7.1.	DGR 13 febbraio 2006 n. 29-2174 "Definizione procedure nuove autorizzazioni e rinnovo dei centri trapianto di organi e tessuti"
6.1.7.2.	DGR 20 MARZO 2006 N. 54-2431 "Nuova definizione del sistema regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica"
6.1.7.3.	DGR 10 aprile 2006 n. 62-2597 "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome recante linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano"
6.1.7.4.	DGR 10 aprile 2006 n. 63-2598 "Approvazione Piano piemontese di promozione delle vaccinazioni in attuazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e Province autonome concernente il nuovo Piano nazionale vaccini 2005-2007"
6.1.7.5.	DGR 24 aprile 2006 n. 21-2685 "Classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private. Approvazione linee guida di recepimento"

	mento e attuazione dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private"
6.1.7.6.	DGR 30 maggio 2006 n. 50-3006 "Progetto sperimentale per l'assistenza ai soggetti affetti da demenza Alzheimer rivolto agli iscritti e loro congiunti del compartimento INPDAP Piemonte-Liguria e Valle d'Aosta"
6.1.7.7	DGR 5 giugno 2006 n. 45-3071 "Istituzione del Coordinamento Regionale di Neuropsichiatria Infantile"
6.1.7.8	DGR 3 luglio 2006 n. 56-3322 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Indirizzi applicativi"
6.1.7.9	DGR 27 giugno 2006 n. 2-3260 "Approvazione del Progetto Sicurezza nei cantieri edili anno 2006"
6.1.7.10	DGR 17 luglio 2006 n. 31-3428 "Prime indicazioni sull'organizzazione della rete trasfusionale della Provincia di Torino e istituzione del Dipartimenti interaziendale"
6.1.7.11	DGR 13 novembre 2006 n. 75-4317 "Approvazione dell'accordo integrativo regionale per la pediatria di libera scelta"
6.1.7.12	DGR 13 novembre 2006 n. 66-4308 "Preso d'atto del documento relativo all'emergenza-urgenza psichiatrica in età evolutiva"

NOTE:

MODULO n. 6.1.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
OGGETTO: GOVERNO DELLA SPESA SANITARIA		
Progressivo		Misure adottate e contenuti degli accordi
6.1.8.1.	All'inizio della XIV legislatura, il decreto-legge n. 347/2001 (attuativo dell'Accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001) ha definito con maggiore precisione i compiti e le responsabilità di Stato e regioni ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa. Nel corso della legislatura si sono succeduti altri provvedimenti di rilievo a livello nazionale, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel comparto sanitario, fino alle leggi finanziarie per il 2005 e 2006, che, nel fis-	Come già evidenziato nella precedente edizione del presente rapporto, l'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) stabilisce che, al fine del raggiungimento del livello complessivo di spesa previsto dal comma 164 della medesima legge, l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello previsto, per l'anno 2004, dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, e rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, sia subordinato alla stipulazione di una specifica intesa, che contempli

sare i livelli massimi di spesa per la spesa sanitaria complessiva (e per quella di singoli comparti come, ad esempio, la spesa farmaceutica), hanno individuato via via nuovi strumenti e procedure per garantire il rispetto di tali obiettivi.

Appare utile l'individuazione delle principali misure adottate dalle singole regioni per il rispetto – per la parte di loro competenza – dei vincoli ad esse posti dalla legge statale e dall'Intesa del 23 marzo 2005 in sede di Conferenza Stato regioni e delle eventuali difficoltà tecniche emerse nella elaborazione delle politiche di contenimento della spesa. In particolare, andrebbero precisati i contenuti degli accordi previsti dalla legislazione vigente tra i Ministeri della salute e dell'economia e le Regioni per le quali si fosse riscontrato il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.

specifici adempimenti per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del contenimento della dinamica dei costi.

In base all'Intesa, le regioni sono tenute ad adottare il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato 2 dell'Intesa stessa, coerentemente con il vigente Piano sanitario nazionale.

All'adempimento si è dato attuazione con D.G.R. 4 luglio 2005, n. 39-415 e con D.G.R. 23 gennaio 2006, n. 43-2046. Con tali deliberazioni si è approvato l'elenco dei progetti relativi al Piano regionale della prevenzione, così individuati:

- prevenzione della patologia cardiovascolare;
- prevenzione delle complicanze del diabete;
- screening oncologici;
- piano delle vaccinazioni;
- sorveglianza e prevenzione dell'obesità;
- prevenzione delle recidive cardiovascolari;
- sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali;
- sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici.

L'Intesa prevede inoltre che le regioni siano tenute ad adottare provvedimenti che prevedano uno standard di posti letto ospedalieri accreditati non superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della riabilitazione e della lungo degenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Rispetto a tali standard l'Intesa consente una variazione che, in ogni caso, non può superare il 5% in più in rapporto alle diverse condizioni demografiche delle regioni.

All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati i parametri relativi ai tassi di ospedalizzazione per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007, nonché i parametri di dotazione di posti letto per mille abitanti, riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007.

Le regioni sono tenute ad adottare provvedimenti per promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno ed il potenziamento di forme alternative al ricovero ospedaliero, con il conseguimento di una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata. L'Intesa prevede che le regioni garantiscano, entro l'anno 2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime diurno entro il 180 per mille abitanti residenti, di cui quelli in regime diurno di norma pari al 20%, precisando gli obiettivi intermedi per gli anni 2005 e 2006. All'adempimento si è dato esecuzione con la DGR 27 settembre 2005, n. 2-944. Con tale deliberazione si sono fissati criteri guida che prevedono, in capo alle ASR la razionalizzazione dell'organizzazione dell'assistenza di ricovero con modalità dipartimentali. Viene inoltre previsto che qualsiasi aumento della dotazione di posti letto per ricoveri ordinari venga sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale alla tutela della salute.

Ai fini di garantire l'ottimizzazione del monitoraggio e del controllo della spesa sanitaria, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

Le regioni sono tenute ad adottare misure specifiche dirette a prevedere che, ai fini della confermabilità dell'incarico di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i poli-

clinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave inadempienza.

All'adempimento si è dato esecuzione con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 99-1315. Tale deliberazione prevede che l'accertato e non giustificato mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi del NISS costituisce grave inadempienza per la valutazione dell'operato dei Direttori generali.

Le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo di garantire, in sede di programmazione regionale, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo.

A tale fine le regioni sono tenute a realizzare forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si prospettassero situazioni di squilibrio.

Le regioni si impegnano infine ad adottare provvedimenti per definire l'obbligo per le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.

A tali adempimenti si è dato seguito con D.G.R. 28 dicembre 2005, n. 91-1950. Il provvedimento approva sistemi di stesura del conto economico e del rendiconto finanziario sulla base di modelli ministeriali.

E' importante sottolineare che gli obblighi posti a carico delle

Regioni dall'Intesa 23 marzo 2005 sono stati integralmente confermati dall'articolo 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria 2006) e che, al fine di puntualizzare in maniera più precisa l'intero panorama degli adempimenti regionali, la Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 ha emanato un' ulteriore Intesa concernente un nuovo "Patto sulla Salute". Il Patto è finalizzato ad individuare le disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009, ad attuare una revisione straordinaria dei Livelli Essenziali di Assistenza sulla base di principi e criteri ivi enunciati, a prevedere un ulteriore concorso dello Stato per il percorso di rientro strutturale dai disavanzi delle Regioni in difficoltà e ad enucleare alcune tematiche di particolare rilevanza per il Servizio Sanitario quali la realizzazione di nuovi programmi di investimento in edilizia sanitaria, la revisione dei sistemi di accreditamento delle strutture pubbliche e private e la definizione e diffusione di linee guida e protocolli per la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura.

E' inoltre opportuno rilevare che l'articolo 1, comma 274, della citata legge 266/2005, stabilisce che, ove si prospettino situazioni di squilibrio economico a livello aziendale, i singoli Direttori generali, pena dichiarazione di decadenza, presentino adeguati piani di riqualificazione e riequilibrio finanziario (PRR).

A tal fine si sottolinea che con DGR 27 aprile 2006, n. 7-2697 la Giunta regionale, disponendo il commissariamento di tutte le Aziende sanitarie regionali (ASL ed ASO) a decorrere dal 1 maggio 2006 sino alla data di definizione del nuovo assetto istituzionale della sanità e comunque non oltre il 28 febbraio 2007, ha previsto che, al fine di conferire pieno adempimento alle disposizioni di razionalizzazione della spesa sanitaria previste dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, si provveda a definire apposite linee guida per la formulazione dei suddetti piani.

La medesima delibera stabilisce che l'elaborazione dei PRR si articola in due scansioni temporali:

nella prima fase è prevista l'elaborazione di un piano a breve termine, con obiettivi da perseguire nel corso dell'anno, al fine di dare attuazione agli indirizzi nazionali e regionali già emanati per il corrente anno;

nella seconda fase è prevista l'elaborazione di un piano di medio periodo, finalizzato a:

- ridefinire la posizione delle attività sanitarie aziendali nella rete regionale;
- razionalizzare l'attuale articolazione dei servizi;
- rilanciare il ruolo dei distretti nel governo dei processi assistenziali;
- sviluppare "in logica sovraziendale" le attività amministrative e di supporto;
- presentare, "nel caso di previsto accorpamento di più aziende", uno studio di fattibilità dell'accorpamento, garantendo un corretto equilibrio tra decentramento dei servizi sanitari ed accentramento dei servizi amministrativi e di supporto.

Con singole delibere di Giunta adottate in data 4 dicembre 2006 si è provveduto alla presa d'atto di ciascun PRR nonché a rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'avvio delle azioni di riorganizzazione.

In chiusura è opportuno ricordare che, al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 280, della legge 266/2005, la Giunta regionale con DGR 3 luglio 2006 n. 56-3322 modificata con DGR 29 gennaio 2007 n. 37-5180, ha approvato il Piano attuativo regionale per il governo delle liste di attesa definendo idonei indirizzi applicativi ed identificando criteri per il monitoraggio dei valori rilevati e per la conseguente informazione all'utenza.

NOTE:**MODULO n. 6.1.9. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DELLA SANITA' nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE

Progressivo	Scelte politiche e modelli organizzativi	
6.1.9.1.	<p>La materia “tutela della salute”, in base al titolo V, è oggetto di legislazione concorrente di Stato e Regioni, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato nella definizione dei livelli minimi delle prestazioni.</p> <p>Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel campo della tutela della salute (ivi inclusa la definizione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.</p> <p>Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi.</p>	<p>Nel corso del 2006 non sono stati adottati provvedimenti di rango legislativo che esplicitino peculiari scelte politiche della Regione Piemonte nel campo della programmazione sanitaria.</p> <p>In data 5 aprile 2006 è stato presentato dalla Giunta regionale un disegno di legge recante norme per la programmazione socio-sanitaria e per il riassetto del Servizio Sanitario Regionale.</p> <p>Tale provvedimento unitamente ai relativi atti di programmazione ivi previsti, ossia il piano socio-sanitario 2006-2010 e la delibera di articolazione delle aziende sanitarie regionali è in corso di esame presso la competente consiliare dopo essere stato sottoposto alla consultazione degli enti territoriali e delle forze sociali interessate.</p> <p>Dal punto di vista dell'adozione di provvedimenti amministrativi correlati all'attuazione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza non si riscontrano rilevanti novità rispetto alla panoramica già evidenziata nella precedente edizione del presente rapporto, mentre, seppure non direttamente riconnesso all'applicazione dei LEA, pare comunque opportuno ripercorrere per sommi capi le scelte regionali in tema di compartecipazione alla spesa sanitaria.</p>

		<p>In aggiunta a quanto già evidenziato nella precedente edizione del Rapporto, si sottolinea che dal 1 novembre 2006 per effetto della DGR 25 settembre 2006 n. 49-3136, sono esenti dal ticket regionale sui farmaci i cittadini residenti con età superiore ai 65 anni ed appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a 15 mila euro, incrementato fino a 18.200 euro in presenza di coniugi a carico, mentre per effetto della DGR 20 marzo 2006 n. 54-2431 sono riconosciuti esenti i cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, gli iscritti nelle liste di mobilità e i cittadini in cassa integrazione straordinaria.</p>
--	--	--

Si evidenzia infine che, per effetto di un accordo sottoscritto da Regione Piemonte e organizzazioni sindacali, a decorrere dal 1 gennaio 2008 sarà integralmente abolito il ticket sui farmaci per i residenti il cui reddito familiare sia inferiore a 36.151,68 euro, mentre a decorrere dal 19 maggio 2007, data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 17 maggio 2007, n. 64 di conversione del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, è stato abolito il ticket di 10 euro sulle ricette per visite specialistiche ed esami diagnostici.

NOTE:

6.2. - Politiche regionali nel settore dei servizi sociali nell'anno 2006:

Viene richiesta l'indicazione di tutti gli atti con funzioni programmatiche es. leggi di riordino, piani sociali regionali, progetti obiettivo, piani di zona, sia atti che disciplinano le diverse aree, materno-infantile, famiglia, donne in difficoltà, anziani, disabili, dipendenze, esclusione sociale, immigrati, misure di contrasto alla povertà, IPAB, sistema informativo servizi sociali (SISS)

MODULO n. 6.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006			
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE	
OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE HANNO DISCIPLINATO LA MATERIA E EVENTUALE IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO			
Progressivo	estremi della legge	articoli interessati	impugnata (SI/NO)
6.2.1.1	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".	Tutti	NO
6.2.1.2.	Legge regionale 2 maggio 2006 n. 16 "Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)".	Tutti	NO
6.2.1.3.	Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006"	Art. 40	NO
6.2.1.4.	Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)	Art. 15	NO
6.2.1.5.			

NOTE:

MODULO n. 6.2.2. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CONNESSE AD INTERVENTI DELLO STATO NEL SETTORE

Progressivo	estremi della legge regionale che attua l'intervento (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi della legge statale che prevede l'intervento (<i>idem</i>)
6.2.2.1.	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 1	Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 1
6.2.2.2.	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articoli 6, 7	Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 7
6.2.2.3.	Legge regionale 7 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 13	Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 30 comma 3
6.2.2.4.		
6.2.2.5.		

NOTE:**MODULO n. 6.2.3. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma |

OGGETTO: ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREVEDONO SUCCESSIVI ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E RICOGNIZIONE DEGLI ATTI ATTUATIVI

Progressivo	estremi della legge regionale che prevede atti successivi (<i>specificare articoli e commi</i>)	estremi degli atti regionali di attuazione (<i>idem oppure risposta NO</i>)
6.2.3.1.		
6.2.3.2.		
6.2.3.3.		
6.2.3.4.		
6.2.3.5.		

NOTE:

MODULO n.6.2.4. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma

PIEMONTE

OGGETTO: ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI ADOTTATI E INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI CHE LI HANNO PREVISTI

Progressivo	estremi del regolamento regionale	estremi dell'atto regionale che lo ha previsto (<i>specificare articoli e commi</i>)
6.2.4.1.	Regolamento 12 giugno 2006 n. 5/R "Regolamento regionale recante: 'Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'osservatorio regionale (Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7)' .	Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 ""Disciplina delle associazioni di promozione sociale", articolo 7, comma 4.
6.2.4.2.		
6.2.4.3.		
6.2.4.4.		
6.2.4.5.		

NOTE:

MODULO n. 6.2.5. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: EVENTUALI DELIBERAZIONI DI NATURA NON LEGISLATIVA ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE IN MATERIA

Progressivo | estremi della deliberazione del Consiglio regionale

6.2.5.1.	DCR 25 luglio 2006 n. 83-25188 "Nomina componenti Comitato di gestione del Fondo speciale presso le regioni ai sensi della legge regionale 19 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato). Individuazione associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati)".
6.2.5.2.	
6.2.5.3.	
6.2.5.4.	
6.2.5.5.	

NOTE:**MODULO n. 6.2.7. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ATTI AMMINISTRATIVI DI MAGGIORE RILEVANZA dei quali si ha notizia ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE IN MATERIA

Progressivo | estremi della deliberazione della Giunta regionale

6.2.7.1.	DGR 13 febbraio 2006 n. 46-2190 "Legge 6 marzo 2001 n. 64 e decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002, articolo 5. Istituzione dell'albo regionale degli Enti di servizio civile nazionale"
6.2.7.2.	DGR 22 maggio 2006 n. 79-2953 "Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, articolo 31. Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti pubblici e il Terzo Settore"
6.2.7.3.	DGR 2 agosto 2006 n. 84-3605 "Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri

	di ripartizione e di assegnazione anno 2006”
6.2.7.4.	DGR 11 luglio 2006 n. 42-3366 “L.R.1/2004: approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali finanziate tramite le province con fondi regionali. Triennio 2006-2008”
6.2.7.5.	DGR 11 settembre 2006 n. 30-3773 “L.R.1/2004: Indicazioni in merito al personale operante nei servizi sociali della Regione Piemonte”
6.2.7.6	DGR 2 ottobre 2006 n. 33-3946 “Approvazione dei criteri di assegnazione dei contributi per il sostegno all’utilizzo di asili nido privati, baby parking, micro nidi e nidi in famiglia; prolungamento orario nidi comunali e nuovo convenzionamento tra i Comuni per l’utilizzo dei nidi comunali”
6.2.7.7.	DGR 9 ottobre 2006 n. 22-3995 “Art. 40 L.R. 14/2006: approvazione dei criteri per l’accesso ai contributi di cui al fondo regionale per il sostegno delle vittime di pedofilia”
6.2.7.8.	DGR 13 novembre 2006 n. 50-4292 “Interventi a sostegno delle famiglie nel cui nucleo sono presenti anziani non autosufficienti totalmente immobili costretti a letto e bisognosi di assistenza continuativa di cui le famiglie si fanno carico. Definizione criteri per l’assegnazione di risorse ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali”
6.2.7.9.	DGR 13 novembre 2006 n. 94-4335 “Approvazione criteri per l’assegnazione di contributi ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le attività delle équipes adozioni e per la promozione dell’affidamento familiare”
6.2.7.10.	DGR 27 novembre 2006 n. 73-4564 “Legge 104/1992. Ulteriori finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Approvazione criteri di ripartizione e di assegnazione”.

NOTE:

MODULO n. 6.2.8. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell’anno 2006

Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
OGGETTO: POLITICHE SOCIALI		
Progressivo		Scelte politiche e modelli organizzativi
6.2.8.1.	La materia dei servizi sociali, in base al titolo V, è oggetto di legislazione residuale delle Regioni, ferma re-	Fermo restando che nel corso del 2006 non sono state adottate leggi regionali che enucleano un’autonoma disciplina orga-

stando la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Occorre approfondire le scelte politiche più significative adottate dalle singole Regioni nel settore dei servizi sociali (ivi inclusa la definizione di servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli standard nazionali), anche in caso di mancanza di una legislazione nazionale nelle specifiche materie.

Ugualmente sembra utile conoscere lo sviluppo dell'autonomia regionale per quanto riguarda la scelta di modelli organizzativi. In particolare qualora la regione non avesse ancora adottato una legge organica di riordino dei servizi (emanata dopo il 2001) se esiste un progetto di legge in merito.

nica nel capo delle politiche sociali, è opportuno ricordare l'evoluzione della tematica relativa ai livelli essenziali di assistenza.

Con D.G.R. 3 aprile 2002, n. 57-5740 la Regione Piemonte ha conferito integrale recepimento dei livelli essenziali contenuti nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed ha approvato livelli aggiuntivi di prestazioni, quali ad esempio l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia, la mesoterapia e la laserterapia antalgica, mentre con D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51-11389 è stato recepito l'accordo sottoscritto da Regione, enti locali e forze sociali recante linee guida per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria, che costituiva oggetto di autonoma regolamentazione nell'ambito del generico recepimento della normativa nazionale.

Nel corso del 2006 non si riscontrano ulteriori provvedimenti attuativi nel campo del recepimento dei livelli essenziali, anche se la suddetta materia pare suscettibile di evoluzione anche alla luce di quanto previsto dal nuovo Patto per la Salute sottoscritto con Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 che prevede una revisione ordinaria e straordinaria dei livelli essenziali di assistenza nonché un'analisi dei costi delle prestazioni, dei servizi e delle tipologie di assistenza ricomprese nei suddetti Livelli.

Con D.G.R. 30 marzo 2005, n. 17-5226 è stato inoltre definito il nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, quale parte autonoma rispetto al più generale campo dell'applicazione dei LEA all'area socio-sanitaria.

I contenuti principali della delibera si possono identificare nella revisione dell'assetto organizzativo gestionale delle RSA e delle RAF al fine di fornire una personalizzazione della risposta residenziale a fronte della specificità dei singoli bisogni. Ven-

gono pertanto definiti in maniera chiara i ruoli e le competenze delle Unità di valutazione geriatrica ed elencate dettagliatamente le singole prestazioni socio-sanitarie erogate dalle strutture a fronte delle relative tariffe. La delibera infine dedica attenzione agli aspetti formativi, informativi e di vigilanza, provvedendo altresì a definire il ruolo del volontariato e del terzo settore ed elencando puntualmente i diritti degli utenti e gli aspetti della relativa tutela.

Al fine di garantire la gradualità della transizione verso il nuovo sistema introdotto dalla citata DGR, la Giunta regionale, con DGR 20 febbraio 2006 n. 43-2232, DGR 27 aprile 2006 n. 36-2724 e DGR 31 luglio 2006 n. 2-3520, ha progressivamente differito l'entrata in vigore di alcuni aspetti legati alla remunerazione tariffaria delle prestazioni ed ha emanato apposite linee guida alle ASL e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali al fine di predisporre un piano di intervento per gli anni 2006-2008 orientato alla messa in regime del nuovo sistema.

Nell'ambito delle politiche regionali nel settore dei servizi sociali è altresì opportuno segnalare la deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2006, n. 93-43238, con cui è stato approvato, in materia di edilizia residenziale pubblica, il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Tale programma, in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto regionale che riconosce e promuove il diritto all'abitazione, intende dare una prima risposta alla domanda abitativa proveniente dai cittadini maggiormente disagiati, aumentando l'offerta degli alloggi in affitto a canone calmierato rispetto a quello del libero mercato.

Il Programma casa, da attuare nell'arco di tre bienni attraverso ulteriori piani e programmi approvati dalla Giunta regionale nell'ambito delle misure delineate all'interno del programma stesso, prevede differenti linee di intervento in relazione alla

composizione della domanda abitativa. Il piano casa, oltre all'edilizia sovvenzionata, prevede l'edilizia agevolata per rispondere all'esigenza dei nuclei familiari che, pur avendo difficoltà ad accedere al mercato della libera locazione, hanno un reddito troppo alto per accedere all'edilizia sovvenzionata. Per rispondere al bisogno abitativo di una fascia di cittadini ad elevata vulnerabilità economica, che non riesce ad accedere all'edilizia sovvenzionata per modesti superamenti del limite reddituale di accesso e nel contempo non è in grado di sostenere il pagamento del canone di un alloggio in edilizia agevolata, il programma prevede una linea di azione sperimentale di finanziamento di alloggi da locare a canoni intermedi tra l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia agevolata. Particolare attenzione viene inoltre posta dal programma nei confronti dei giovani e degli anziani per cui sono previsti apposite misure di intervento.

Per quanto di interventi e servizi sociali e riordino della la revisione dei modelli organizzativi delle politiche sociali è necessario ricordare che la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" con la quale, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e verticale, provvede a definire in maniera dettagliata i compiti della Regione e degli Enti locali , a delineare i meccanismi di autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali, a prevedere i canali di finanziamento delle politiche sociali e ad elencare i singoli interventi di welfare in cui la Regione è impegnata. Tra i numerosi adempimenti che la legge regionale demanda alla Giunta regionale meritano di essere segnalati l'individuazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona (DGR 3 agosto 2004

		n. 51-13234), la definizione di criteri per il riparto del fondo regionale per le politiche sociali (DGR 28 giugno 2004 n. 21-12880), l'approvazione delle linee guida riguardante le attività formative per gli operatori dei servizi sociali (DGR 27 giugno 2005 n. 33-357) e la definizione di criteri e modalità di convenzionamento delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti con le ASL e con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (DGR 30 marzo 2005 n. 18-15227).
--	--	---

NOTE:

MODULO n. 6.2.9. – POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI nell'anno 2006		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
OGGETTO POLITICHE SOCIALI		
Progressivo	Progetti adottati e contenuti degli accordi	
6.2.9.1.	Esistono sperimentazioni o progetti avviati nelle regione singolarmente o in collaborazione/accordo con altre regioni in materia di politiche sociali.	<p>- DGR 3 aprile 2006 n. 43-2517.</p> <p>La delibera prevede la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua italiana dei cittadini extracomunitari legalmente residenti sul territorio regionale. L'ambito di intervento individuato è quello scolastico con particolare riferimento alla terza media, alle scuole superiori e al primo anno di università. L'iniziativa, realizzata attraverso la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale prevede l'istituzione di un tavolo tecnico dedicato a cui partecipano rappresentanti della</p>

regione, dell'ufficio scolastico regionale e delle scuole capofila individuate. Il progetto è cofinanziato per euro 210.300 dal Ministero e per euro 38.400 dalla Regione.

-DGR 15 maggio 2006 n. 34-2851.

La delibera prevede l'approvazione di un bando per definire le modalità di interventi nel settore del contrasto alla devianza e alla criminalità e a favore delle persone in esecuzione penale o ex detenuti. Nel bando vengono individuati i soggetti destinatari del contributo regionale, i contenuti della proposta progettuale per cui è richiesto il finanziamento, i criteri di valutazione dei progetti presentati e i tetti massimi di costo ammissibile a contributo. Al finanziamento del progetto è destinata la somma complessiva di euro 975.000.

- DGR 17 luglio 2006 n. 21-3418

La delibera definisce i criteri di partecipazione al bando riservato ai Comuni singoli o associati, alle Comunità Montane e alle Comunità Collinari, per l'attivazione di un progetto sperimentale in materia di servizio civico volontario delle persone anziane. Il bando individua i destinatari degli interventi regionali, le aree di intervento nell'ambito delle quali può essere presentato il progetto per cui si richiede il finanziamento, la quantità di costi ammissibile a contributo e le modalità di rendicontazione e controllo. Per l'attuazione del progetto è previsto un accantonamento di euro 1 milione.

-DGR 2 agosto 2006 n. 85-3606.

La delibera in attuazione del testi unico sulla disciplina dell'immigrazione e, in base alle linee definite dal programma regionale di interventi in materia di immigrazione extra comunitaria per il triennio 2004-2006 approva il progetto denominato "SOS.TE.20062" finalizzato alla tutela delle donne e dei minori che intendono sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento

		<p>sessuale. Il progetto, cofinanziato per il 70% a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il 30% a carico della Regione, individua l'associazione "Gruppo Abele" quale soggetto attuatore dell'iniziativa.</p> <p>- DGR 13 novembre 2006 n. 89-4330</p> <p>La delibera, introducendo modifiche parziali ad un precedente provvedimento, individua i criteri per la definizione di un progetto sperimentale relativo alla regolamentazione del servizio famiglie professionali. La sperimentazione è affidata a sei Enti gestori nominativamente individuati ed ha come termine ultimo il 31 maggio 2007. Il progetto definisce la struttura organizzativa del servizio, le caratteristiche e i compiti delle famiglie professionali ed i relativi percorsi formativi, i criteri di selezione delle famiglie e gli impegni sia delle famiglie d'origine sia delle famiglie affidatarie.</p>
--	--	---

NOTE:

6.3. - Leggi finanziarie e politiche tributarie della regione:

MODULO n. 6.3.1. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI SUL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E SULL'OGGETTO DELLA LEGGE FINANZIARIA	
Progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti regionali che disciplinano il contenuto, i tempi e le modalità della legge finanziaria regionale
6.3.1.1.	
6.3.1.2.	

6.3.1.3.	
6.3.1.4.	
6.3.1.5.	

NOTE:

Non si rilevano norme aventi per oggetto la modifica sul procedimento di formazione e sull'oggetto della legge finanziaria. Si ricorda che la legge quadro regionale di riordino della contabilità regionale cui è da ascrivere la previsione della legge finanziaria è la **7 del 2001**.

MODULO n. 6.3.2. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE E ALTRE LEGGI REGIONALI CONNESSE (COLLEGATE) ALLA MANOVRA DI BILANCIO

progressivo	estremi delle leggi	n.° articoli	n.° commi	n.° medio commi/articolo	n.° di allegati
6.3.2.1.	Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)	53	184	3,47	1
6.3.2.2.	Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006))	26	45	1,73	1
6.3.2.3.					
6.3.2.4.					

NOTE:

MODULO n. 6.3.3. – CONTENUTI DELLE LEGGI FINANZIARIE PER L'ANNO 2007

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2006

progressivo	Argomenti	Sigla	Presente (si/no)	Indicazione articoli che lo tratta	indicazione commi che lo trattano
6.3.3.1.	Limite indebitamento		no		
6.3.3.2.	Patto di stabilità		no		
6.3.3.3.	Norme su tributi, tariffe, canoni e concessioni		si	Artt.1,2,3,4,5,6,7	
6.3.3.4.	Autorizzazioni di spesa su provvedimenti preesistenti		no		
6.3.3.5.	Nuove autorizzazioni di spesa		si	Artt. 23,24,25,30,	
6.3.3.6.	Modifica normativa vigente		si	Artt. 9, 10, 43, 50, 51, 52	
6.3.3.7.	Nuovi organismi, commissioni		no		
6.3.3.8.	Norme su finanza enti locali		si	Art. 6, 7,20	
6.3.3.9.	Abrogazione norme vigenti		no		
6.3.3.10.	Servizi pubblici locali		si	Art.32	
6.3.3.11.	Sanità		si	Artt. 37,38,39,40,41	
6.3.3.12.	Norme su contabilità e controlli		si	Art. 31	
6.3.3.13	Norme sul personale		si	Artt. 14,15,16,17, 18	

NOTE:

i riferimenti sopra riportati sono relativi alla legge regionale 14 del 2006, consultabile al seguente indirizzo:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2006014.html>

la legge regionale 35 del 2006 è consultabile al seguente indirizzo:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/arric/servlet/ServTESTI?TIPOVISUAL=XML&LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=35&LEGGEANNO=2006>

--

MODULO n. 6.3.4. – GLI ASPETTI PIU' RILEVANTI DELLE LEGGI FINANZIARIE PER L'ANNO 2007

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: GLI ASPETTI PIU' RILEVANTI DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER IL 2007

progressivo	Aspetti rilevanti	Commenti
6.3.4.1.	Si evidenzia l'incremento dell'aliquota IRAP al 5,25% per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 446 del 1997.	
6.3.4.2.		
6.3.4.3.		
6.3.4.4.		
6.3.4.5.		
6.3.4.6.		

NOTE:**MODULO n. 6.3.5. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: LEGGI E ALTRE DELIBERAZIONI CHE HANNO MODIFICATO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI REGIONALI O LORO ALIQUOTE

progressivo	estremi di leggi e, eventualmente, altri atti	riferimento articolo e comma
6.3.5.1.	l.r.14/2006	Artt. 1,2,3,4,5
6.3.5.2.	l.r.35/2006	Art. 13
6.3.5.3.		
6.3.5.4.		
6.3.5.5.		

NOTE:

MODULO n. 6.3.6. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: GLI INTERVENTI PER CONTENERE E RAZIONALIZZARE LA SPESA PUBBLICA

progressivo	Indicare gli interventi posti in essere per contenere e razionalizzare la spesa pubblica, distinguendo tra quelli volti ad ottemperare a norme statali e quelli posti in essere per scelta autonoma delle Regioni	Indicare l'atto che ha previsto l'intervento
6.3.6.1.	Definizione della spesa del personale regionale per il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266	I.r. 14/2006 art. 16
6.3.6.2.		
6.3.6.3.		
6.3.6.4.		
6.3.6.5.		

NOTE:

MODULO n. 6.3.7. – LEGGI FINANZIARIE E POLITICHE TRIBUTARIE DELLA REGIONE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: GLI ASPETTI DELLA DISCIPLINA STATALE CHE HANNO SUSCITATO MAGGIORE ATTENZIONE E PROVOCATO DIBATTITI CONSILIARI, ADOZIONE DI ATTI, DISCUSSIONI IN COMMISSIONE

progressivo	Indicare gli aspetti controversi della disciplina statale	Indicare l'atto o il dibattito cui hanno dato vita (possibilmente allegando l'atto o il resoconto)
6.3.7.1.	Attuazione dell'art. 1, c. 54 legge finanziaria 2006 (l.266/2006)	Legge regionale 9/2006
6.3.7.2.		
6.3.7.3.		
6.3.7.4.		

6.3.7.5.		
----------	--	--

NOTE:

MODULO n. 6.3.8. – PATTO DI STABILITA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE		
Regione/Provincia autonoma		PIEMONTE
OGGETTO: intese e accordi per il Patto di stabilità		
progressivo		Intese e accordi
6.3.8.1.	La Regione ha stipulato con il Governo apposite intese per il Patto di stabilità riguardante l'amministrazione regionale?	no
6.3.8.2.	Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari	//
6.3.8.3.	La Regione ha stipulato apposite intese con gli enti locali (e con il Governo) per il patto di stabilità riguardante gli enti locali del proprio territorio?	si
6.3.8.4.	Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, indicare gli estremi dell'atto ed indicarne i contenuti peculiari	Note prot. 687/U.C. in data 8/11/2005 e prot. 831/u.C. in data 6/12/2005 (1)

NOTE: (1) Nel 2006 la Regione Piemonte si è fatta carico, ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2006, dell'importo complessivo di € 70.096.886,53 derivanti dalle spese relative alle attività formative sperimentali ed alla formazione professionale svolte dalle seguenti Province: Alessandria, Biella, Cuneo, Novara e Torino. Gli importi facenti capo a ciascuna Provincia citata sono stati i seguenti:

Provincia	Importo (€)
Alessandria	7.084.099,86
Biella	2.485.787,76
Cuneo	9.182.470,10
Novara	1.983.124,78
Torino	48.641.404,03
TOTALE	70.096.886,53

L'accollo di tali spese da parte della Regione con riferimento all'esercizio 2006 è avvenuto nei confronti delle singole Province che ne hanno fatto richiesta, sulla base di quanto messo loro a disposizione l'anno precedente (2005) tramite trasferimenti regionali e tuttavia non ancora utilizzato. L'accordo originario si basava sulle note prot. n. 687/U.C. in data 08.11.2005 e prot. n. 831/U.C. in data 06.12.2005, entrambe a firma del Vice Presidente della Giunta regionale ed indirizzate al Presidente dell'Unione Province Piemontesi.

MODULO 7 Formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea:

MODULO n. 7.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006	
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DIRETTA DELLA REGIONE IN DELEGAZIONI DEL GOVERNO (AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 131/2003)	
progressivo	Indicare di seguito i casi nei quali il Consiglio ha formulato indirizzi al Presidente della Regione con riguardo alla partecipazione diretta in delegazioni del Governo
7.1.1.	
7.1.2.	
7.1.3.	

NOTE:

MODULO n. 7.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006		
Regione/Provincia autonoma	PIEMONTE	
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE ASCENDENTE		
progressivo	Indicare:	
7.2.1	Le norme di procedura presenti nello Statuto, in leggi regionali e nel regolamento consiliare concernenti il ruolo del Consiglio, anche con riguardo ai rapporti con la Giunta	Art. 15, comma 1, Statuto, recita: “ 1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari” (omissis)
7.2.2.	I casi nei quali il Consiglio ha formulato e trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 11/2005	

7.2.3.	Casi di esame, da parte del Consiglio, di proposte normative comunitarie con la conseguente approvazione di atti di indirizzo alla Giunta	
7.2.4.	altre forme di partecipazione in fase ascendente, per esempio nell'ambito di test di sussidiarietà o di altre sperimentazioni	

NOTE:

7.2.2: istituito gruppo lavoro funzionale per esaminare le problematiche connesse all'applicazione della legge 11/2005

MODULO n. 7.3.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (FASE DISCENDENTE)

progressivo | Statuti, estremi delle leggi regionali che disciplinano il procedimento di attuazione delle politiche comunitarie e estremi delle leggi comunitarie regionali

7.3.1.1.	<p>Art. 15, commi 1 e 3, Statuto, recita:</p> <p>“1. La Regione (...) provvede all’attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</p> <p>3. La Regione adotta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.”</p> <p>L’art. 42 dello Statuto recita:</p> <p>“1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all’ordinamento comunitario.</p> <p>2. I lavori del Consiglio regionale per l’approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l’ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.” (Vedi nota)</p>	
7.3.1.2.		
7.3.1.3.		

NOTE:**7.3.1.1.**

La Giunta regionale ha presentato, in attuazione degli articoli 15 e 42 dello Statuto, un disegno di legge recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Piemonte all'attività normativa comunitaria e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (ddl n. 294), il cui iter non è però stato ancora avviato

MODULO n. 7.3.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma	
OGGETTO: MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA PREVISTE NELLE LEGGI COMUNITARIE O IN ALTRE LEGGI	
progressivo	Indicare i tipi di provvedimenti cui le leggi comunitarie o altre leggi demandano l'attuazione della normativa comunitaria (leggi, regolamenti, delibere di Giunta, etc.)
7.3.2.1.	
7.3.2.2.	
7.3.2.3.	

NOTE:**MODULO n. 7.3.3. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma		
OGGETTO: PROVVEDIMENTI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI IN ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI		
progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato	estremi dell'atto europeo (<i>specificare articoli e commi</i>)
7.3.3.1.		
7.3.3.2.		

7.3.3.3.		
7.3.3.4.		
7.3.3.5.		

NOTE:

MODULO n. 7.3.4. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma		
OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI CHE SOSTITUISCONO L'EVENTUALE DISCIPLINA STATALE PREVENTIVA (CEDEVOL)		
progressivo	estremi del provvedimento e organo che l'ha adottato	estremi dell'atto statale
7.3.4.1.		
7.3.4.2.		
7.3.4.3.		
7.3.4.4.		
7.3.4.5.		

NOTE:

MODULO n. 7.3.5. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma		
OGGETTO: CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLA ELABORAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA NAZIONALE (ART. 8 DELLA LEGGE N. 11/2005)		
progressivo	Osservazioni e verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione da parte del Consiglio	
7.3.5.1.		
7.3.5.2.		
7.3.5.3.		
7.3.5.4.		

7.3.5.5.		
----------	--	--

NOTE:

MODULO n. 7.4.1. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma | PIEMONTE

OGGETTO: PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI: ORGANI CONSILIARI COMPETENTI PER I PROFILI COMUNITARI

progressivo	ORGANO CONSILIARE	FONTE NORMATIVA (Statuto, regolamento consiliare)
7.4.1.1.	I profili inerenti in particolare le politiche comunitarie sono di competenza della apposita Commissione consiliare permanente, competente in materia di bilancio , patrimonio, organizzazione e personale, politiche comunitarie ecc.ecc.	Regolamento interno del Consiglio regionale (art. 21)
7.4.1.2.		

Si prega di descrivere brevemente i rapporti dell'organo consiliare competente per i profili comunitari con la Giunta e le attività svolte, specificando se svolge una verifica di conformità dei progetti di legge alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria.

I profili di legittimità e coerenza con la normativa comunitaria sono esaminati dagli uffici di supporto alle Commissioni a seconda delle materie di competenza, evidenziando eventuali nodi critici nella scheda istruttoria dei provvedimenti., rapportandosi agli uffici di Giunta se del caso.

MODULO n. 7.4.2. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006

Regione/Provincia autonoma

OGGETTO: PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI: SESSIONI COMUNITARIE (o, comunque, dibattiti su indirizzi relativi alle politiche comunitarie) DEL CONSIGLIO REGIONALE O DI SUE COMMISSIONI

progressivo	del CONSIGLIO REGIONALE) (estremi e argomento della seduta) ¹⁷	di una COMMISSIONE CONSILIARE (estremi e argomento della seduta) ¹⁸	Fonte normativa di riferimento
7.4.2.1.			
7.4.2.2.			
7.4.2.3.			
7.4.2.4.			
7.4.2.5.			

NOTE:**MODULO n. 7.4.3. – FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE nell'anno 2006**

Regione/Provincia autonoma

PIEMONTE

OGGETTO: PROFILI ORGANIZZATIVI INTERNI: ATTI NOTIFICATI DAL CONSIGLIO REGIONALE ALLA COMMISSIONE EUROPEA (le c.d. 'notifiche')

progressivo	estremi degli atti	Esito
7.4.3.1.	<p>Testo unificato del Disegno di legge n. 234 e della proposta di legge n. 54 "Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24".</p> <p>Trasmesso alla Giunta regionale per la notifica il 25/5/2006.</p> <p>Notificato dalla Giunta regionale alla Commissione europea in</p>	<p>La Commissione europea con nota del 10/5/2007 ha dato parere favorevole – Aiuto di Stato n. 740/2006.</p> <p>Il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge il 15/5/2007 (legge regionale 21 maggio 2007, n. 12).</p>

¹⁷ Si prega di allegare il resoconto della seduta.¹⁸ Si prega di allegare il resoconto della seduta.

	data 7/11/2006	
7.4.3.2.	Disegno di legge n. 263 “Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità”. Trasmesso alla Giunta regionale per la comunicazione il 26/7/2006 per la comunicazione alla CE nell’ambito della procedura di cui all’art. 8, comma 1, direttiva 98/34/CE, 22/6/1998 del Consiglio europeo, come previsto all’art. 6, comma 2 del testo medesimo.	Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge il 25/7/2006 (legge regionale 2 agosto 2006, n. 27).
7.4.3.3.		
7.4.3.4.		
7.4.3.5.		

NOTE:

(Rilevazione effettuata in data 20/03/2007 a seguito richiesta dell'OLI)

Uffici regionali a supporto della normazione

SCHEDE DI RILEVAZIONE

Consiglio regionale del Piemonte¹⁹

¹⁹ Direzione processo legislativo – Adriana Garabello

Settore Studi e documentazione legislativi – Valter Bossi


Redazione a cura di Chiara Casagrande e Federica Moi

L'organigramma è stato predisposto da Michele Panté, dirigente in staff della direzione amministrazione e personale

Per la situazione degli organici del settore Commissioni legislative ha collaborato Ludovica Crolle

Per l'analisi dei criteri di compilazione delle schede ha collaborato Aurelia Jannelli, dirigente in staff del Gabinetto della presidenza del Consiglio Regionale

Le strutture del Consiglio Regionale



D2 - Processo legislativo

Dr.ssa Adriana GARABELLO
Direzione Processo legislativo

(interim V. Bossi)
Studi e doc. legislativi

(interim G. Fraudatario)
Commissioni legislative

Dr. G. FRAUDATARIO
Assemblea Regionale

V. Bossi (interim)
Studi e doc. legislativi

**Staff di ricerca
Giuridico-legisl**
Posizione org. C

**Supporto specialistico
giuridico-legisl**
Alta Professionalità

**Responsabile area doc
Studi e ricerche**
Posizione org. A

**Esperto tecnico
legislativo**
Posizione org. B

G. Fraudatario (interim)
Commissioni legislative

**Staff al settore commissioni
per procedure U. E.**
Posizione org. C

**Responsabile verbalizz
e pubblicaz atti**
Posizione org. C

**Programmazione
bilancio personale**
Alta Professionalità

**Pianificazione
territoriale ed urbanistica**
Posizione org. A

**Agricoltura, mercati,
turismo, artig., cave ecc**
Alta Professionalità

**Ambiente, rifiuti, Prot civ
Parchi, montagna, ecc**
Alta Professionalità

**Sanità, Sport, lavoro
servizi alla persona**
Alta Professionalità

**Affari istituzionali
ee.II., controlli politiche com**
Alta Professionalità

SCHEDA 1

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Fonte: Legge regionale 8 agosto 1997 n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale)

Atto Organizzazione Delibera Consiglio Regionale 30 settembre 1997, n. 442 (Articolazione strutture dirigenziali: direzioni e settori); delibera UDP 75/2006 (ripartizione dotazione organica)

* Il lavoro svolto dal settore Commissioni legislative comporta spesso la totale riscrittura del testo assegnato.

Denominazione struttura	Tipologia	Numero addetti	Funzioni								
			Comm.ni*	Pareri	Stesura testi di legge o di regolamento	Studi e docum.ne	ATN	Controllo drafting	Valutazione ex ante	Valutazione ex post	
							Redazione scheda				
Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale	I	1 direttore ²⁰ 1 po									
Affari Istituzionali e	I.II	1 dirigente		X	X	X			X	X	

²⁰ Attualmente la posizione dirigenziale è coperta *ad interim* dal direttore della direzione Processo legislativo

supporto giuridico legale		3 po								
Direzione Processo Legislativo	II	1 direttore								
Settore Studi e documentazione legislativi	II.I	1 dirigente ²¹ 4 po 3 D 2 C 1 B		X	X	X		X	X	
Settore Commissioni	II.II	1 dirigente ²²								
I Commissione Programmazione; bilancio, patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali.	II.II.1	1 po 1 cat. D 1 cat. D ²³ 2 cat. C	X	X		X	X	X		X
II Commissione Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione e comunicazioni.	II.II.2	1 po 1 cat D 1 cat. C	X	X		X	X	X		X

²¹ Attualmente la posizione dirigenziale è coperta *ad interim* dal dirigente del settore Affari Istituzionali e supporto giuridico legale.

²² Attualmente la posizione dirigenziale è coperta *ad interim* dal dirigente del settore Assemblea Regionale

²³ "a scavalco" con l'ottava commissione

III Commissione Agricoltura; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali e termali e risorse idriche, caccia e pesca.	II.II.3	1 po 2 cat. D 1 cat. C	X	X		X	X	X		X
IV Commissione Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani	II.II.4	1 po 2 cat. D 1 cat. C	X	X		X	X	X		X
V Commissione Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; inqui- namento; scarichi indu- striali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologi- ca; protezione civile; par- chi ed aree protette.	II.II.5	1 po 2 cat. D 1 cat. C 1 cat. B	X	X		X	X	X		X
VI Commissione Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e bi- blioteche; istruzione ed edilizia scolastica; univer- sità; politiche dei giovani; sport e tempo libero; coo- perazione e solidarietà.	II.II.6	2 po ²⁴ 2 cat. D	X	X		X	X	X		X
VII Commissione	II.II.7	4 po ²⁵	X	X		X	X	X		X

²⁴ 1 po è la medesima che coordina la quarta commissione.

Industria; lavoro; formazione professionale; energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; movimenti migratori.		1 cat. D 1 cat. C								
VIII Commissione Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti T.U.; polizia locale.	II.II.8	1 po 1 cat. D (T..D) 1 cat D ²⁶ 1 cat. C	X	X		X	X	X		X
Commissione Informazione e monitoraggio degli interventi e delle opere connesse alla fase post-evento dei XX giochi olimpici e IX paralimpici invernali 2006 e sport invernali	II.II.9	1 po 2 cat. D ²⁷ 1 cat. C ²⁸	X	X		X	X	X		X

²⁵ La settima commissione non costituisce unità organizzativa autonoma e quindi le materie di competenza sono state assegnate in capo a 4 delle 6 po già coordinatrici di altre commissioni.

²⁶ "a scavalco" con la prima commissione.

²⁷ Funzionario che presta attività anche per altro settore.

²⁸ Funzionario che presta attività anche per altra commissione.

Tabella riassuntiva Consiglio

Strutture interne:	Dir.	n. 2 ²⁹	100 %	
	n. 1 ³⁰		50 %	
	PO	n. 12 ³¹	100 %	
		n. 4 ³²	50 %	
	Cat.	n. 13	100%	
		n. 2	50 %	Part-time 0

totale direttori : 2

totale dirigenti: 3

totale dipendenti: 45

Struttura esterna 0 (indicare il numero degli esperti)

²⁹ Dirigente settore Studi e documentazione legislativi e il dirigente del settore Commissioni legislative.

³⁰ dirigente del settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale.

³¹ Si tratta delle 4 posizioni del settore Studi e documentazione legislativi e delle posizioni del settore Commissioni legislative

³² si tratta delle seguenti posizioni: 1 di supporto alla direzione Segreteria dell'assemblea regionale e 3 del settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale.

Sintesi sull'organizzazione dell'attività di supporto alla normazione

Il settore Studi e documentazione legislativi (direzione Processo legislativo) svolge attività di assistenza e consulenza giuridico-documentale ai consiglieri regionali e alle strutture interne all'ente per l'espletamento delle rispettive competenze, redigendo proposte di legge o procedendo alla revisione formale e tecnico-giuridica delle stesse, anche di iniziativa popolare, da sottoporre al Consiglio regionale. Il settore formula altresì osservazioni e pareri scritti e orali.

Il settore Affari giuridico istituzionali (direzione Segreteria dell'assemblea regionale), per quanto riguarda l'attività di supporto alla normazione, verifica i requisiti di ricevibilità delle proposte di legge e delle iniziative di partecipazione popolare degli enti locali, svolge l'istruttoria di assegnazione, provvede all'eventuale adeguamento del testo e ne cura l'assegnazione alla commissione consiliare permanente.

Il settore Commissioni legislative (direzione Processo legislativo) assicura per gruppi omogenei di materie e per l'attività istruttoria svolta dalle commissioni consiliari il supporto e la consulenza giuridica, legislativa, tecnica e documentale ai commissari. In particolare: predisporre le relazioni e i dossier di analisi e di documentazione per le proposte di legge e gli atti assegnati, redige il processo verbale e il resoconto sommario delle sedute. Supporta l'attività delle commissioni speciali. Svolge le attività di valutazione ex post della legge.

NOTA AGGIUNTIVA DI SINTESI SUI TEMI DELLA FINANZA PUBBLICA (rapporti fra bilancio dello Stato e bilancio della Regione)

1. Si evidenziano i seguenti articoli della legge regionale 23 APRILE 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007):

Art. 22 (Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali)

1. Le somme versate alla Regione dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi dell' [articolo 1, comma 796, lettera g\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) ³³ (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007') sono destinate all'erogazione di finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali finalizzati a compensare la penalizzazione dei costi derivante dalla mancata applicazione dello sconto del 5 per cento sui prezzi di acquisto dei farmaci.

Art. 25 (Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia)

³³ 796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006

1. La Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il "Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia" da utilizzare per il sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima infanzia.

3. Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.

4. Per l'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio 2007-2009 è stanziata nell'UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di 4.500.000,00 euro per l'anno finanziario 2007, di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2008 e di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2009.

5. Al fine di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli stanziamenti previsti rispettivamente nelle UPB 30032 e 30992 (Politiche sociali Direzione Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le risorse trasferite alla Regione ai sensi dell' [articolo 1, comma 1259, legge 296/2006](#)³⁴.

6. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' [articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' [articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 33 (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES)

1. Si applicano all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES), in quanto ente pubblico di ricerca, le disposizioni in materia di assunzione del personale previste dall'articolo 1, comma 643 e seguenti, [della l. 296/2006](#)³⁵.

³⁴ 1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'[articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti regionali all'IRES.

Art. 36 (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. La Regione avvia un processo di stabilizzazione del personale precario, compresi i lavoratori del settore della sanità, nei limiti e con le modalità previste dalla [l. 296/2006](#)³⁶.

2. La Giunta regionale, attraverso un confronto con le Organizzazioni sindacali e sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, predisporre un piano annuale per dare attuazione alle finalità previste dal comma 1.

2. Come richiesto, si riportano le date più significative della sessione di bilancio regionale per il 2007:

- il disegno di legge n. 379 “**Legge finanziaria per l’anno 2007**” e il disegno di legge n. 380 “**Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009**” sono stati presentati dalla Giunta regionale e assegnati in sede referente alla Commissione Bilancio il 15 dicembre 2006;

- il disegno di legge n. 380 “**Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009**” è stato assegnato in sede consultiva alle altre Commissioni competenti per materia il 15 dicembre 2006;

- Pareri

VIII^a Commissione in data 05/02/2007

V^a Commissione in data 08/02/2007

II^a Commissione in data 14 febbraio 2007

III^a Commissione in data 19 febbraio 2007

VI^a Commissione in data 22 febbraio 2007

³⁵ 643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

³⁶ 519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'[articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215](#), e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'[articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni.

VII[^] Commissione in data 22 febbraio 2007
Post-Olimpica in data 2 marzo 2007
IV[^]Commissione in data 19 marzo 2007

- consultazioni con i soggetti interessati su entrambi i disegni di legge: 17 gennaio 2007
- il disegno di legge n. 379 è stato licenziato a maggioranza il 28 marzo 2007 e il disegno di legge 380 è stato licenziato a maggioranza il 29 marzo 2007.
- discussione in Aula consiliare: 3-4-5-12 aprile 2007
 - il disegno di legge 379 e il disegno di legge 380 sono stati approvati il 12 aprile 2007, la promulgazione è avvenuta il 23 aprile 2007 e l'entrata in vigore il 26 aprile.

N.B.

L'analisi temporale della frequenza con cui sono stati rispettati i termini previsti dall'ordinamento contabile per l'approvazione della legge di bilancio offre i seguenti risultati :

- dal 1976 al 1997 solo dieci sono stati i casi in cui la legge di bilancio è stata approvata entro il 31 dicembre ;
- dal 1998 al 2007 si è sempre ricorso *all'esercizio provvisorio* quale diretta conseguenza della mancata approvazione della legge di bilancio nei termini previsti .

A seguito di contatti con la Direzione Bilanci della Giunta regionale sono forniti qui di seguito brevi cenni agli ulteriori spunti proposti:

3. Dato il momento dell'entrata in vigore delle leggi regionali di bilancio (26 aprile 2007) non sono state al momento presentate proposte di variazioni.

A titolo informativo si rileva che nel 2006, in modo atipico, sono state approvate modificazioni alla legge finanziaria all'interno della legge regionale di assestamento di bilancio.

4. Visti i tempi di approvazione definitiva dei Bilanci regionali, gli Enti locali conoscono tardivamente i dati; si rileva peraltro che, in via almeno di programmazione, gli stanziamenti relativi al finanziamento dei servizi e delle prestazioni sociali sono previsti anche nel bilancio pluriennale pertanto dovrebbero essere utilizzabili per la formazione dei bilanci degli enti locali.

5. Non esistono scostamenti significativi tra il bilancio 2007 "a legislazione statale vigente" e quello predisposto tenendo conto delle leggi di bilancio e finanziaria.

6. **Fatti salvi gli effetti** dei vincoli posti dal patto di stabilità, vale quanto indicato al punto 5.
7. **Non risultano politiche regionali** definite in corso d'anno e soltanto a seguito di decisioni statali che le permettevano o le finanziavano.
8. **Le decisioni dello Stato** sulla finanza regionale non hanno avuto conseguenze sul livello di indebitamento della Regione.
9. **La disciplina di accredito** delle risorse spettanti alla Regione ha costretto ad attivare, anche per l'anno 2006, una anticipazione di Tesoreria sino a 1 miliardo di euro.